

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 gennaio 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2005, n. 25.

Disciplina per l'istallazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2005, n. 26.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2005 e a quello pluriennale per il triennio 2005/2007 Pag. 8

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2005, n. 27.

Disposizioni in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 24 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta Pag. 9

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2005, n. 28.

Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 (disposizioni in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni d'origine protette), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 Pag. 9

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2005, n. 29.

Disposizioni in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche Pag. 10

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2005, n. 30.

Disposizioni per il sostegno alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei borghi in Valle d'Aosta Pag. 12

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2005, n. 13.

Disciplina delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2005/2006 Pag. 13

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2005, n. 14.

Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio dello stesso per la cattura di uccelli da richiamo per la stagione venatoria 2005/2006 - (Art. 4, legge n. 157/1992 e allegato D della legge regionale n. 26/1993) Pag. 16

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**(Provincia di Bolzano)****LEGGE PROVINCIALE 18 novembre 2005 n. 10.**

Modifiche di legge provinciali nei settori lavoro, urbanistica, assistenza, sanità, mobilità, foreste e demanio e altre disposizioni Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 ottobre 2005, n. 51.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio Pag. 16

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**LEGGE REGIONALE 5 agosto 2005 n. 17.**

Modifica del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2000 di interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 8/1997 concernente l'applicazione agli enti locali delle norme relative al sistema della Tesoreria unica. Pag. 17

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2005 n. 19.

Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale. Pag. 18

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2005, n. 24.

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione Pag. 19

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2005, n. 25.

Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia. Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 agosto 2005, n. 0267/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni. Approvazione rettifica Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 agosto 2005, n. 0269/Pres.

Regolamento per la concessione di incentivi per agevolare l'istituzione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive e la formazione professionale del personale di cui all'art. 9, comma 6, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3. Approvazione Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 agosto 2005, n. 0271/Pres.

Legge regionale n. 18/2003, art. 1. Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese industriali per iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente. Approvazione. Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 agosto 2005, n. 0272/Pres.

Legge regionale n. 12/2002, art. 75, comma 1 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano. Approvazione Pag. 30

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2005 n. 25.

Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 48 del 23 novembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), disciplina l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di altre strutture connesse.

2. La presente legge definisce inoltre le azioni di risanamento delle stazioni radioelettriche già esistenti, assicurando che l'esercizio delle stazioni radioelettriche, autorizzate ai sensi della presente legge, si svolga nel rispetto dei limiti e dei valori previsti dalla normativa statale vigente.

3. La presente legge mira a garantire:

a) la tutela della salute della popolazione esposta alle emissioni elettromagnetiche e la limitazione della perturbazione delle condizioni di naturalità dell'ambiente dovuta alle emissioni delle stazioni radioelettriche;

b) la corretta localizzazione e l'ordinato sviluppo delle stazioni radioelettriche, salvaguardando gli interessi di carattere paesaggistico e ambientale, anche attraverso la razionalizzazione e la concentrazione delle stazioni radioelettriche in appositi siti attrezzati;

c) il rispetto dei parametri tecnici riguardanti l'esercizio delle stazioni radioelettriche;

d) l'informazione completa e tempestiva ai cittadini.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) operatore, un'impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata;

b) stazione radioelettrica, il trasmettitore o ricevitore, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, ad assicurare un servizio di radiocomunicazione o il servizio di radioastronomia. Ogni stazione è classificata sulla base del servizio al quale partecipa in maniera permanente o temporanea;

c) sito attrezzato per radiotelecomunicazioni, di seguito denominato sito attrezzato, la sottozona di piano regolatore generale (PRG) con specifica destinazione d'uso, caratterizzato da un terreno recintato di adeguata superficie, comprendente una o più postazioni di dimensioni e numero tali da consentire l'ospitalità ai diversi operatori interessati ed eventuali strutture edilizie per l'alloggiamento delle stazioni connesse e funzionali alle diverse reti;

d) postazione, l'area che comprende un singolo traliccio o altro sostegno per il posizionamento di stazioni radioelettriche, ivi compresi i locali tecnici funzionali all'esercizio delle stazioni stesse;

e) reti di comunicazione elettronica, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e le altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, atti a completare la copertura del territorio ove condizioni orografiche particolari lo richiedano, comprese le reti satellitari;

f) schema funzionale, la rappresentazione schematica in cui siano indicati, con blocchi funzionali e linee di connessione, tutti gli elementi che connettono le stazioni radioelettriche di una rete di comunicazione elettronica, nonché il punto di origine del segnale costituito da studi di produzione, collegamenti satellitari altro, ed ogni altro elemento, compresi i ricevitori passivi, ossia gli specchi e le parabole satellitari connesse alla rete, e gli impianti di uso straordinario per emergenza o di riserva, costituente l'infrastruttura della rete;

g) progetto di rete, l'insieme dello schema funzionale e degli elementi tecnici e topografici, indicati nell'allegato A, di ogni stazione radioelettrica esistente o che si intenda installare e di ogni stazione radioelettrica in esercizio che si intenda modificare;

h) altre strutture, ogni manufatto che impegni il territorio e che sia funzionale all'esercizio delle radiotelecomunicazioni, non rientrante nelle definizioni di cui al presente articolo, quali ricevitori passivi, tralicci, pali, recinzioni, locali di ricovero, cavidotti, cabine elettriche.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle stazioni radioelettriche, alle postazioni e alle altre strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz, ad eccezione delle stazioni radioelettriche per uso amatoriale, diverse da quelle di cui all'art. 12.

2. La presente legge non si applica alle attività di protezione civile svolte in situazioni di emergenza o forza maggiore.

Art. 4.

Competenze

1. Spetta alla Regione:

a) la concessione di contributi per interventi di sistemazione paesaggistica e ambientale delle postazioni e delle stazioni radioelettriche esistenti non conformi alle disposizioni dei piani di interesse regionale, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7, comma 5;

b) la determinazione dei criteri relativi alla gestione e alla manutenzione dei siti attrezzati e la predisposizione del relativo schema-tipo di convenzione ai sensi dell'art. 9, comma 4;

c) l'istituzione del catasto delle stazioni radioelettriche per radiotelecomunicazioni di cui all'art. 16;

d) l'assegnazione, d'intesa con il consiglio permanente degli enti locali, con le modalità di cui all'art. 66, comma 2, lettera c), della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni esercitate dagli enti locali ai sensi del comma 2;

e) la determinazione, d'intesa con il consiglio permanente degli enti locali, di procedimenti amministrativi semplificati per l'approvazione dei progetti di rete di cui all'art. 6 e per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 11.

2. Nel rispetto della normativa statale vigente in materia di radiotelecomunicazioni e fatte salve le competenze regionali di cui al comma 1, spetta al comune di Aosta e agli altri comuni, in forma associata attraverso le comunità montane, ai sensi dell'art. 83 della legge regionale n. 54/1998:

a) l'approvazione dei progetti di rete e delle loro varianti, ai sensi dell'art. 6;

b) la predisposizione, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e tenuto conto dei progetti di rete già approvati, dei piani di interesse generale, con le modalità di cui all'art. 7;

c) il censimento dei siti attrezzati e delle postazioni;

d) la realizzazione di nuovi siti attrezzati ed eventualmente di nuove postazioni, ai sensi dell'art. 9;

e) il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11;

f) l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo di cui al capo V.

*Capo II*LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIOELETRICHE
E DEI SITI ATTREZZATI

Art. 5.

Progetti regionali di rete

1. Al fine di garantire una corretta pianificazione ed installazione di nuove stazioni radioelettriche, i progetti di rete e le varianti ai progetti di rete già approvati sono presentati dagli operatori ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di prevista realizzazione, corredati dello schema funzionale e della documentazione idonea ad attestare, per ogni stazione radioelettrica, i dati anagrafici, tecnici, topografici e fotografici indicati nell'allegato A.

2. In caso di motivata necessità, gli operatori possono in ogni momento presentare nuovi progetti di rete o varianti ai progetti di rete già approvati.

Art. 6.

Approvazione dei progetti di rete

1. I progetti e le varianti di cui all'art. 5 sono approvati, entro tre mesi dalla loro presentazione, previo parere favorevole dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, e previa verifica della coerenza:

- a) con i piani di cui all'art. 7, comma 1;
- b) con gli strumenti urbanistici comunali.

2. Su richiesta degli operatori, i progetti di rete e le loro varianti possono essere approvati unitamente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11. In tal caso, la richiesta deve essere corredata della documentazione di cui all'art. 5, comma 1.

3. L'approvazione dei progetti e delle varianti di cui all'art. 5 può essere subordinata alla presentazione, da parte degli operatori, di proposte di azioni di risanamento, considerate dall'ente procedente idonee, previo parere favorevole dell'ARPA, a rispondere alle esigenze di riduzione a conformità definite dalla normativa statale vigente.

4. La giunta regionale stabilisce con propria deliberazione la misura dei diritti di istruttoria e di ogni altro onere posto a carico degli operatori interessati all'ottenimento dell'approvazione dei progetti e delle varianti, in relazione all'attività di consulenza tecnica svolta dall'ARPA.

Art. 7.

Individuazione dei siti attrezzati, degli interventi di adeguamento e della disciplina urbanistico-edilizia

1. L'individuazione dei siti attrezzati, della disciplina urbanistico-edilizia applicabile per la localizzazione delle postazioni e di quella relativa all'installazione di stazioni radioelettriche è determinata dai piani di interesse generale predisposti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della legge regionale n. 11/1998, dalle comunità montane, d'intesa con i comuni interessati, e dal comune di Aosta, per il territorio di competenza.

2. Nell'individuazione dei siti attrezzati deve tenersi conto delle esigenze di tutela delle componenti strutturali del paesaggio e delle aree sensibili, e cioè delle aree di particolare densità infrastrutturale o di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale, documentario o archeologico, in presenza delle quali sono previste localizzazioni alternative.

3. I piani indicano, inoltre, le modalità e i termini per gli interventi di sistemazione paesaggistica ed ambientale, quali i trasferimenti e le dismissioni dei siti, delle postazioni e delle stazioni radioelettriche esistenti, non conformi alle disposizioni dei piani medesimi.

4. I piani possono essere predisposti ed approvati per fasi successive, via via che siano individuati i siti attrezzati e la relativa disciplina urbanistico-edilizia.

5. Ai soggetti che effettuano gli interventi di cui al comma 3, in possesso di ogni altra autorizzazione o concessione richiesta, la Regione può concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile. I criteri e le modalità di concessione dei predetti contributi sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale. I contributi di cui al presente comma sono erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»).

Art. 8.

Proprietà dei siti attrezzati e delle postazioni

1. I siti attrezzati, se compresi nei piani di cui all'art. 7, comma 1, e le postazioni possono essere acquisiti dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, mediante esproprio.

2. I proprietari dei siti attrezzati e delle postazioni possono mantenerne la proprietà a condizione che stipulino con i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, un'apposita convenzione, conforme allo schema-tipo di cui all'art. 9, comma 4, con la quale garantiscano l'uso dei siti agli operatori che vi abbiano interesse.

3. Al fine di poter adottare le necessarie determinazioni in merito all'esproprio di cui al comma 1 o alla stipulazione della convenzione di cui al comma 2, i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, provvedono ad effettuare il censimento dei siti attrezzati e delle postazioni ubicati nel territorio di loro competenza.

4. I proprietari dei siti attrezzati e delle postazioni sono tenuti a comunicare ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le informazioni, indicate nell'allegato B, necessarie per l'effettuazione del censimento di cui al comma 3.

Art. 9.

Realizzazione, gestione e manutenzione dei siti attrezzati e delle postazioni

1. I nuovi siti attrezzati, individuati dai piani di cui all'art. 7, comma 1, sono realizzati dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2.

2. I proprietari dei siti attrezzati individuati dai piani di cui all'art. 7, comma 1, provvedono:

- a) alla gestione e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei siti attrezzati e delle stazioni radioelettriche ivi presenti, se di loro proprietà;
- b) ad adeguare funzionalmente i siti e le strutture, a propria cura e spese, al fine di ospitare le stazioni radioelettriche degli operatori interessati.

3. Le nuove postazioni possono essere realizzate dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, o dagli operatori che abbiano previamente stipulato con i predetti soggetti la convenzione di cui all'art. 8, comma 2.

4. Con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con il consiglio permanente degli enti locali e sentite le rappresentanze degli operatori e dei proprietari dei siti attrezzati e delle postazioni, è approvato lo schema-tipo della convenzione di cui all'art. 8, comma 2, concernente in particolare:

- a) la disciplina dell'accesso da parte dei singoli operatori ai siti attrezzati e alle postazioni per le operazioni di installazione, manutenzione ed esercizio delle stazioni radioelettriche;
- b) i criteri, compresi quelli relativi alla determinazione dei corrispettivi da corrispondere, con i quali i proprietari privati dei siti e delle postazioni ne consentono l'uso ai diversi operatori, al fine di razionalizzare la localizzazione delle stazioni radioelettriche.

Art. 10.

Installazione di stazioni radioelettriche al di fuori dei siti attrezzati

1. Ferma restando l'autorizzazione di cui all'art. 11, la realizzazione di postazioni e l'installazione di stazioni radioelettriche sono consentite anche al di fuori dei siti attrezzati individuati dai piani di cui all'art. 7, comma 1, qualora funzionalmente collegati ad esigenze specifiche di copertura locale o, nel caso di impianti di reti di telecontrollo e comando, con ciò intendendosi le stazioni di trasmissione dati e informazioni che emettono onde elettromagnetiche nello spazio, a specifiche esigenze di localizzazione territoriale.

Capo III

AUTORIZZAZIONI

Art. 11.

Autorizzazione all'installazione delle stazioni e delle strutture radioelettriche

1. L'installazione e la modifica di postazioni, stazioni radioelettriche e delle altre strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), sono soggette ad autorizzazione, rilasciata dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della conformità dell'installazione o della modifica:

- a) ai piani di cui all'art. 7, comma 1, qualora approvati;
- b) ai progetti di rete approvati ai sensi dell'art. 6;
- c) agli strumenti urbanistici comunali;

d) ai vincoli di qualsiasi altra natura gravanti sull'area oggetto di intervento.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è, inoltre, subordinato, al parere favorevole dell'ARPA in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità stabiliti, dalla normativa statale vigente, per le seguenti stazioni radioelettriche operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz:

a) impianti fissi per radiodiffusione, ossia stazioni di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica, ivi compresi gli impianti per i quali gli operatori posseggono antenne installate in modo stabile e non provvisorio, ancorché non collegate in permanenza ad un trasmettitore;

b) impianti per telefonia mobile, ossia stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinate al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile su postazione fissa o mobile;

c) impianti di telecontrollo e comando, con EIRP maggiore a 2 Watt;

d) ponti radio asserviti agli impianti di cui alle lettere a), b) e c), ossia sistemi di comunicazione punto-punto o punto-multipunto con numero definito di stazioni, ripetitori circolari e collegamenti satellitari emittenti, aventi EIRP maggiore a 2 Watt;

e) impianti provvisori di uso straordinario, ossia antenne di emergenza e stazioni di sperimentazione;

f) impianti radioelettrici per uso amatoriale con potenza maggiore di 100 Watt o che utilizzano antenne con guadagno maggiore di 2,14 dBi.

4. Il parere di cui al comma 3 è valido per dodici mesi, decorrenti dalla data di rilascio. Decorso tale termine senza che l'operatore abbia attivato la stazione radioelettrica o ultimato i lavori nei termini di cui al comma 8, il parere deve essere rinnovato, al fine di confermarne la validità in relazione alle eventuali variazioni, delle condizioni dell'edificio e della destinazione d'uso del territorio nello spazio circostante. Il rinnovo è valido per dodici mesi e non è soggetto al pagamento dei diritti di istruttoria di cui all'art. 15.

5. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera c), nelle more dell'adeguamento dei PRG al piano territoriale paesistico (PTP), di cui all'art. 2 della legge regionale n. 11/1998, e dell'approvazione dei piani di cui all'art. 7, comma 1, l'autorizzazione può essere rilasciata, previo parere favorevole dell'ARPA in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente e previo assenso del comune territorialmente competente, anche per interventi non coerenti con le destinazioni di zona dei PRG, qualora le opere di cui al comma 1 siano considerate, in ordine di priorità:

a) tecnicamente non localizzabili all'interno dei siti individuati dai piani di cui all'art. 7, comma 1;

b) tecnicamente non localizzabili su postazioni esistenti;

c) realizzabili prioritariamente su strutture e edifici di proprietà pubblica già esistenti;

d) necessarie a rispondere a specifiche esigenze di localizzazione territoriale, esplicitate in apposita documentazione tecnica allegata alla domanda.

6. L'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e degli assensi preventivamente dovuti al fine del rilascio dell'autorizzazione può essere effettuata mediante conferenza di servizi. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve concludersi in ogni caso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda; decorso tale termine senza che sia stato comunicato un provvedimento motivato di diniego, la domanda di autorizzazione si intende accolta.

7. Ferma restando la concessione ministeriale, l'autorizzazione costituisce condizione per l'esercizio delle relative attività di installazione o modifica e titolo abilitativo edilizio; nel provvedimento di autorizzazione sono, inoltre, specificate le eventuali prescrizioni cui sono subordinati l'esercizio della stazione radioelettrica, l'installazione e la modifica delle postazioni e delle altre strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), e sono individuate le azioni di risanamento da attuare.

8. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabiliti i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di installazione o modifica. Il termine di inizio non può essere superiore a due anni per i lavori pubblici ed assimilati e ad un anno in ogni altro caso. Il termine per l'ultimazione delle strutture portanti verticali ed orizzontali, ivi comprese quelle attinenti alla copertura, non può essere superiore a tre anni. La struttura deve essere utilizzabile nei termini, articolati in relazione all'altitudine, stabiliti dall'art. 60, comma 7, lettere a), b), c) e d), della legge regionale n. 11/1998.

9. Il termine di ultimazione dei lavori di installazione o modifica può essere prorogato, con provvedimento motivato, qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia dovuto a cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione.

10. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione deve richiederne una nuova, per la parte di intervento non ultimata. Il procedimento per il rilascio della nuova autorizzazione deve concludersi nel termine di cui al comma 6. Nei casi di cui al comma 3, il completamento dei lavori è inoltre subordinato al rilascio da parte dell'ARPA di un nuovo parere, richiesto dall'operatore contestualmente alla domanda di nuova autorizzazione, in relazione alle eventuali variazioni sopravvenute delle condizioni dell'edificio e della destinazione d'uso del territorio nello spazio circostante.

11. La durata dell'autorizzazione è di sei anni. Il rinnovo è concesso con le modalità semplificate definite ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e).

12. Ferma restando la concessione ministeriale, l'attivazione delle stazioni di cui al comma 3, lettera e), destinate alla sperimentazione e di quelle destinate ad eventi speciali è subordinata alla comunicazione dell'intenzione di attivare tali stazioni, da presentarsi, da parte dell'operatore interessato, ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, almeno quindici giorni prima dell'attivazione, con espressa indicazione:

a) delle ragioni dell'evento;

b) della durata dell'evento, che non può in ogni caso superare i sei mesi;

c) dei dati tecnici degli impianti.

13. L'esercizio delle stazioni di cui al comma 12 è subordinato al rispetto delle prescrizioni recate dagli strumenti urbanistici e dei limiti fissati in materia di tutela dagli effetti dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Art. 12.

Impianti radioelettrici per uso amatoriale

1. L'installazione e l'esercizio delle stazioni radioelettriche per uso amatoriale con potenza maggiore di 100 Watt o che utilizzano antenne con guadagno maggiore di 2,14 dBi sono subordinati all'acquisizione, da parte degli operatori interessati, del titolo abilitativo edilizio rilasciato dal comune territorialmente competente, previo parere favorevole dell'ARPA in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente.

2. Ai fini dell'ottenimento del parere di cui al comma 1, gli operatori interessati forniscono all'ARPA i dati tecnici indicati nell'allegato A.

3. Il parere di cui al comma 1 è valido per cinque anni, decorrenti dalla data di rilascio, e l'eventuale rinnovo è disposto come modalità di cui ai commi 1 e 2.

4. Per gli impianti radioelettrici di cui all'art. 11, comma 3, lettera f), in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il parere, necessario per la prosecuzione dell'attività, deve essere richiesto all'ARPA entro il 30 giugno 2006, indicando, contestualmente, i dati tecnici di cui all'allegato A. Il parere negativo dell'ARPA comporta l'obbligo per l'operatore di adeguarsi, nel termine indicato, alle disposizioni statali vigenti, relativamente al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità. Il parere favorevole dell'ARPA e la dichiarazione di esercizio dell'impianto devono essere trasmessi al comune territorialmente competente.

Art. 13.

Denuncia di inizio attività per stazioni radioelettriche per telefonia mobile

1. Ferma restando l'autorizzazione di cui all'art. 11 per le postazioni e le altre strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), e salvo il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, l'installazione di stazioni radioelettriche per telefonia mobile, ossia di stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile destinate al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile su postazione fissa o mobile con potenza in singola antenna uguale od inferiore a 20 Watt, è subordinata alla presentazione di una denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2. Ai medesimi soggetti deve essere tempestivamente comunicata la cessazione dell'utilizzo delle predette stazioni.

2. La denuncia di inizio attività di cui al comma 1 deve essere corredata:

a) delle autorizzazioni, degli assensi o dei pareri dovuti qualora gli immobili interessati siano assoggettati alle disposizioni vigenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio;

b) della dichiarazione di conformità degli interventi oggetto della denuncia di inizio attività alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP, alle prescrizioni dei piani di settore e dei progetti e programmi attuativi del PTP e a quelle degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, dei programmi, delle intese e delle concertazioni approvati o adottati;

c) della dichiarazione di conformità degli interventi oggetto della denuncia di inizio attività alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;

d) del preventivo parere favorevole dell'ARPA, qualora l'intervento abbia ad oggetto le stazioni radioelettriche di cui all'art. 11, comma 3.

3. I lavori oggetto della denuncia di inizio attività devono essere ultimati entro un anno dalla presentazione della denuncia; decorso inutilmente tale termine, la denuncia cessa di efficacia.

4. La denuncia di inizio attività non esonera i soggetti interessati dall'obbligo di acquisire, ove necessari, le autorizzazioni o gli assensi prescritti dalle disposizioni vigenti in materia di rischio idrogeologico, di opere di conglomerato cementizio e di contenimento dei consumi energetici.

Art. 14.

Denuncia di inizio attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera per interventi sulle postazioni e sulle altre strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettera h).

1. Sono soggetti a mera denuncia di inizio attività i seguenti interventi sulle postazioni e sulle altre strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettera h):

a) opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo in assenza di mutamenti della destinazione d'uso;

b) opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;

c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

d) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari e non mutino la destinazione d'uso;

e) realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti tecnici al servizio di strutture esistenti;

f) opere di demolizione, reinterri e scavi di modesta entità;

g) intonacatura e tinteggiatura esterna delle strutture ove conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie vigenti in materia di colore e arredo urbano;

h) varianti ai progetti relativi agli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g).

2. La denuncia di inizio attività deve essere presentata ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, corredata della documentazione di cui all'art. 13, comma 2. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13, commi 3 e 4.

Art. 15.

Diritti di istruttoria

1. La giunta regionale stabilisce con propria deliberazione la misura dei diritti di istruttoria e di ogni altro onere posto a carico degli oratori interessati, in relazione all'attività di consulenza tecnica svolta dall'ARPA nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.

Capo IV

CATASTO DELLE STAZIONI RADIOELETRICHE

Art. 16.

Catasto regionale delle stazioni radioelettriche

1. Il catasto delle stazioni radioelettriche per radiotelecomunicazioni è istituito presso l'ARPA e contiene la mappa delle stazioni radioelettriche presenti sul territorio regionale ed il relativo archivio informatizzato dei dati tecnici ed anagrafici delle stesse e di quelli topografici riferiti ad apposite cartografie.

2. I soggetti di cui all'art. 4, comma 2, trasmettono all'ARPA i dati necessari all'istituzione e all'aggiornamento del catasto di cui al comma 1.

3. Sulla base dei dati contenuti nel catasto, l'ARPA redige, nell'ambito della relazione biennale sullo stato dell'ambiente regionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera 1), della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del dipartimento di prevenzione e dell'unità operativa di microbiologia), un rapporto contenente la stima dei livelli di campo elettromagnetico presenti sul territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione.

4. Le funzioni inerenti alla tenuta e all'aggiornamento del catasto di cui al comma 1 sono esercitate dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, dalla Regione e dall'ARPA, in collaborazione con il comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), sulla base di apposite intese regolanti i reciproci rapporti.

Capo V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 17.

Controlli

1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 2, svolgono, avvalendosi della collaborazione tecnica dell'ARPA, attività di vigilanza e controllo sull'osservanza della presente legge, ed in particolare in merito:

a) al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità;

b) all'attuazione delle azioni di risanamento di cui all'art. 6, comma 3;

c) al mantenimento dei parametri tecnici e delle condizioni di funzionamento stabiliti nell'autorizzazione di cui all'art. 11;

d) al rispetto delle disposizioni urbanistico-edilizie.

2. Il personale incaricato delle attività di vigilanza e di controllo, nell'esercizio delle proprie funzioni, può accedere ai siti, alle postazioni, alle stazioni radioelettriche e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle predette attività.

Art. 18.

Sanzioni amministrative

1. L'inosservanza dei termini di cui all'art. 8, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 10.000.

2. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 19, commi 1 e 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 10.000.

3. L'installazione e l'esercizio delle stazioni radioelettriche, delle postazioni, delle reti di comunicazione elettronica e delle altre strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 11 o in difformità dalla stessa, comportano, per ogni stazione, postazione, rete o struttura, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 20.000 a euro 100.000.

4. In caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela dagli effetti dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si applica l'art. 15 della legge n. 36/2001. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 36/2001, l'irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici, degli enti competenti.

5. Salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque ostacoli o impedisca l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 17 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 2.500.

6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 19.

Altri obblighi

1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 2, ordinano la rimozione, a cura e spese degli operatori, delle stazioni radioelettriche, delle postazioni, delle reti di comunicazione elettronica e delle altre strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), realizzate in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 11 o in difformità dalla stessa.

2. La rimozione deve avvenire entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento che la dispone. Entro i successivi sessanta giorni, gli operatori devono anche provvedere al ripristino dello stato originario dei luoghi.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, previa diffida, possono procedere d'ufficio a spese degli operatori inadempienti. La nota delle spese è resa esecutiva ed è riscossa dai medesimi soggetti secondo le disposizioni vigenti in materia di esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

4. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo VIII della legge regionale n. 11/1998.

Capo VI

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 11/1998

Art. 20.

Modificazioni alla legge regionale n. 11/1998

1. L'art. 32 della legge regionale n. 11/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (*Strutture per le radiotelecomunicazioni*) — 1. Le strutture per le radiotelecomunicazioni sono definite dalla vigente normativa di settore.

2. La realizzazione delle strutture per le radiotelecomunicazioni di cui al comma 1 costituisce trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

3. Le strutture per le radiotelecomunicazioni devono essere localizzate in modo da non incidere negativamente:

a) sull'incolumità fisica e sulla salute delle persone;

b) sulle componenti strutturali del paesaggio qualificate come meritevoli di tutela dal PTP;

c) sui siti, beni e aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico o archeologico, definiti dal PTP;

d) sulle aree naturali protette.

4. Le comunità montane ed il comune di Aosta, d'intesa con i comuni interessati e sentiti i soggetti concessionari presenti sul territorio, formano piani preordinati:

a) ad assicurare concreta attuazione alle disposizioni di cui al comma 3 e comunque ad evitare o contenere al massimo i possibili pregiudizi ai beni indicati nel comma stesso;

b) ad evitare la proliferazione delle strutture per le radiotelecomunicazioni sul territorio;

c) a concentrare per quanto possibile le strutture per le radiotelecomunicazioni mediante l'associazione delle stesse sia quanto a localizzazione, sia quanto a postazioni impiegate;

d) a localizzare le strutture per le radiotelecomunicazioni nel modo più idoneo, tenuto conto di quanto previsto al presente articolo;

e) a dettare la disciplina urbanistico-edilizia per un corretto inserimento ambientale delle strutture per le radiotelecomunicazioni.

5. Ai piani di cui al comma 4 si applicano le procedure di cui agli articoli 27 e 28.

6. L'installazione di strutture per le radiotelecomunicazioni deve rispettare il piano di cui al comma 4.»

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 59 della legge regionale n. 11/1998, è aggiunta la seguente:

«b-bis) da qualsiasi altro atto abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico.»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 64 della legge regionale n. 11/1998, è inserito il seguente:

«2-bis. Sono altresì soggetti a contributo di onerosità gli atti abilitativi di cui all'art. 59, comma 1, lettera b-bis), qualora le opere in essi previste non siano assimilabili a quelle di cui all'art. 61, comma 1.»

4. Nella legge regionale n. 11/1998, l'espressione «impianti per le telecomunicazioni», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «strutture per radiotelecomunicazioni».

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 21.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 21 agosto 2000, n. 31;

b) l'art. 11 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15.

Art. 22.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e d), è determinato complessivamente in euro 320.000 per l'anno 2005 e in annui euro 350.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura per annui euro 200.000 per gli anni 2005, 2006 e 2007 nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e per euro 120.000 per l'anno 2005 e per annui euro 150.000 per gli anni 2006 e 2007 nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09 (Ambiente e sviluppo sostenibile) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007, e al relativo finanziamento si provvede:

a) per annui euro 200.000 per gli anni 2005, 2006 e 2007 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 67368 (Contributi agli enti locali per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni) dell'obiettivo programmatico 2.1.1.02;

b) per euro 120.000 per l'anno 2005 e per annui euro 150.000 per gli anni 2006 e 2007, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 67365 (Contributi per interventi di demolizione di impianti per radiodiffusione televisiva e sonora e per telecomunicazioni e conseguente sistemazione paesaggistica) dell'obiettivo programmatico 2.2.1.09.

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 18 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

Disposizioni transitorie

1. La presente legge si applica anche ai procedimenti avviati sotto la vigenza della legge regionale n. 31/2000, ma non ancora conclusi alla data della sua entrata in vigore.

Art. 24.

Sperimentazione della televisione digitale terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPAR)

1. Ferma restando la concessione ministeriale ove prevista, la realizzazione e/o l'attivazione di stazioni radioelettriche, ponti radio, reti di comunicazione elettronica, nonché delle relative attrezzature accessorie, quali sostegni, ad esclusione delle torri e dei tralicci, cavidotti, apparati, finalizzati alla sperimentazione della televisione digitale terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPAR), è subordinata alla comunicazione, da parte dell'operatore interessato, dell'intenzione di realizzare e/o attivare tali strutture. La comunicazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2006 ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le comunità montane e il comune di Aosta predispongono appositi modelli per la comunicazione di cui al comma 1.

3. La realizzazione e/o l'attivazione delle strutture di cui al comma 1 è subordinata al rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente.

4. In via transitoria e fino alla regolarizzazione ai sensi del comma 5, le strutture di cui al comma 1 si considerano compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e non necessitano di concessione, autorizzazione, licenza, nulla osta, assenso comunque denominato di carattere urbanistico, edilizio, ambientale richiesti dalla vigente normativa.

5. Le strutture di cui al comma 1 sono soggette, entro un anno dalla loro realizzazione e/o attivazione, alla verifica di conformità, di cui all'art. 11, da parte dei soggetti di cui all'art. 4, comma 2, oltre che al parere dell'ARPA.

6. L'esito della verifica di conformità di cui al comma 5 può essere positivo, positivo condizionato o negativo. Nel caso di esito positivo condizionato, la verifica di conformità deve indicare le prescrizioni da osservare ai fini della regolarizzazione. Nel caso di esito negativo, le strutture di cui al comma 1 devono essere rilocalizzate in posizione e condizioni di esercizio idonee.

7. La mancata osservanza delle prescrizioni da osservare ai fini della regolarizzazione, ai sensi del comma 6, equivale a realizzazione di opere in assenza o difformità di titolo abilitativo, di cui al titolo VIII della legge regionale n. 11/1998.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 novembre 2005.

CAVERI

(Omissis).

06R0776

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2005, n. 26.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2005 e a quello pluriennale per il triennio 2005/2007.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 48 del 23 novembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali, ivi comprese le leggi regionali 9 dicembre 2004, n. 30 (legge finanziaria per gli anni 2005/2007) e 16 giugno 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005), sono modificate, per gli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nell'allegato A.

Art. 2.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 e di quello per il triennio 2005/2007 sono apportate le seguenti variazioni come indicate, in diminuzione, nell'allegato B e, in aumento, nell'allegato C:

a) in diminuzione:

anno 2005	competenza	euro 15.039.478,00
	cassa	euro 9.484.342,00
anno 2006	competenza	euro 10.696.892,00
anno 2007	competenza	euro 4.173.062,00

b) in aumento:

anno 2005	competenza	euro 15.039.478,00
	cassa	euro 9.484.342,00
anno 2006	competenza	euro 10.696.892,00
anno 2007	competenza	euro 4.173.062,00

Art. 3.

Modificazione della descrizione di capitoli

1. Le descrizioni dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005 e per il triennio 2005/2007 sono così sostituite:

a) capitolo 20090 (Trasferimento alla camera valdostana delle imprese e delle professioni dei fondi destinati alle camere di commercio e incassati dalla Regione al sensi dell'art. 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690);

b) capitolo 21835 (Collaborazioni tecniche nell'ambito del turismo e degli affari europei).

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 novembre 2005

CAVERI

(Omissis).

06R0777

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2005, n. 27.

Disposizioni in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 24 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 52 del 13 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. La presente legge, a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza riservata ai componenti del consiglio regionale dall'art. 24 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale per la Valle d'Aosta), disciplina la procedura per il giudizio di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali.

Art. 2.

Insindacabilità

1. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 sono comprese tutte le attività che costituiscono esplicazione, in aula e negli organi interni del consiglio, delle funzioni consiliari tipiche, ovvero sia le attribuzioni direttamente affidate al consiglio regionale dallo statuto speciale, dalla Costituzione e da altre fonti normative cui lo statuto e la Costituzione rinviavano, che si estrinsecano nella presentazione di progetti di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni, in qualsiasi espressione di voto, in interventi e in ogni altro atto consiliare.

3. Nelle fattispecie di cui al comma 1 sono altresì comprese le attività, connesse alla funzione di consigliere e collegate da nesso funzionale all'esercizio delle funzioni consiliari tipiche di cui al comma 2, anche se espletate al di fuori dell'aula e degli organi interni del consiglio.

4. Il consiglio regionale è l'organo competente a valutare l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati da un proprio componente.

Art. 3.

Valutazione di insindacabilità

1. Qualora un consigliere regionale sia chiamato a rispondere davanti all'autorità giudiziaria per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni, ne dà immediata comunicazione al presidente del consiglio regionale.

2. La conferenza dei capigruppo procede all'istruttoria della valutazione di insindacabilità e riferisce al consiglio stesso ai fini dell'assunzione della deliberazione di cui al comma 3.

3. Il consiglio regionale, con deliberazione motivata, valuta la sussistenza di una causa di insindacabilità entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

4. Qualora il consiglio regionale deliberi favorevolmente in ordine alla sussistenza di una causa di insindacabilità, il presidente del consiglio regionale trasmette immediatamente la deliberazione all'autorità giudiziaria titolare del procedimento giudiziario e al Presidente della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 18 novembre 2005.

CAVERI

05R00768

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2005, n. 28.

Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 (disposizioni in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni d'origine protette), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 52 del 13 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 6

1. L'art. 6 della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 (disposizioni in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni d'origine protette), come modificato dall'art. 54 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Interventi finanziari*). — 1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai produttori per coprire i costi dei controlli effettuati a garanzia dell'autenticità delle DOP o IGP, la Regione concede loro un contributo annuale temporaneo e decrescente, ridotto progressivamente in modo da essere azzerato nei sei anni solari successivi all'attivazione dei sistemi di controllo.

2. I contributi previsti al comma 1 possono essere erogati anche a favore dei consorzi riconosciuti di cui all'art. 10, qualora rappresentino i propri associati e per conto di essi sostengano le spese.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nel primo anno, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammessa. Negli anni successivi, la percentuale di intervento è ridotta progressivamente fino al:

- a) 90 per cento nel secondo anno;
- b) 80 per cento nel terzo anno;
- c) 70 per cento nel quarto anno;
- d) 60 per cento nel quinto anno;
- e) 50 per cento nel sesto anno, per poi essere ridotta a zero.

4. Per poter accedere ai contributi di cui al comma 1, le domande devono essere relative ai cicli di controlli effettuati fino all'anno 2011. I contributi cessano nell'anno 2017.

5. Rientrano nella spesa ammessa i costi sostenuti dai produttori per le visite ispettive effettuate dagli organismi privati autorizzati o da autorità di controllo pubbliche designate. La spesa ammessa non può superare l'importo massimo previsto dal tariffario degli organismi privati autorizzati.

6. Le visite ispettive ammesse a contributo non possono essere più di due all'anno.».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in € 5.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa, sia del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2004/2006, sia del bilancio per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007, nell'obiettivo programmatico 2.2.2.04 (assistenza tecnica).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante la riduzione di € 5.000 delle risorse iscritte al capitolo 42360 «Spese per attività sperimentali, dimostrative e divulgative (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)» dello stesso obiettivo programmatico e degli stessi bilanci di cui al comma 2.

4. Per l'applicazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a coloro che usufruiscono già degli aiuti di cui alla legge regionale n. 13/2001, limitatamente agli anni mancanti al compimento del periodo di sei anni, con una riduzione annuale della percentuale di intervento pari al 10%.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 18 novembre 2005.

CAVERI

05R00769

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2005, n. 29.

Disposizioni in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 52 del 13 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge, nell'ambito dei principi fissati dalla direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 (direttiva del Parlamento europeo e del consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del consiglio) e dal decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279 (disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, definisce il quadro normativo per realizzare la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche sul territorio regionale.

Art. 2.

P r i n c i p i

1. Le misure per la gestione della coesistenza sono assunte in coerenza con le informazioni scientifiche disponibili riguardo ai possibili rischi di commistione derivanti dall'introduzione delle coltivazioni transgeniche, comunque sempre nel rispetto del principio di precauzione, sia per le colture convenzionali e biologiche, sia per la flora spontanea, la cui presenza caratterizza le peculiarità, anche produttive, dei diversi agro-ecosistemi della Regione.

2. Le misure adottate ai fini della coesistenza sono rispondenti al criterio della proporzionalità ed ispirate all'adozione di comportamenti efficienti ed efficaci, volti prioritariamente ad assicurare la separazione delle filiere, evitando l'imposizione di oneri non necessari a carico degli agricoltori e degli altri operatori delle filiere interessate.

3. Le misure per la gestione della coesistenza sono rivolte alle singole aziende agricole ed agli operatori della filiera, il cui ruolo è ritenuto rilevante ai fini della commistione tra le colture transgeniche, convenzionali e biologiche ed i prodotti delle stesse, limitatamente ai processi produttivi che si svolgono sul territorio regionale.

4. L'adozione di misure di portata regionale è limitata alle specie vegetali la cui coltivazione è incompatibile con la realizzazione di forme di coesistenza che, in base alle informazioni scientifiche disponibili, nel rispetto del principio di precauzione, possano essere considerate non pregiudizievoli del grado di biodiversità dell'ambiente naturale e, più in genere, degli agro-ecosistemi della Regione, nonché dei livelli di qualità e di tipicità delle produzioni agroalimentari regionali.

Art. 3.

Livello di coesistenza

1. Tenuto conto delle caratteristiche climatiche, ambientali e topografiche, nonché degli orientamenti produttivi e delle caratteristiche strutturali delle imprese agricole presenti sul territorio regionale, il livello di coesistenza da raggiungere attraverso l'adozione delle misure di cui alla presente legge si fonda sulla presenza di distinte filiere di produzione e sulla definizione di distanze che le aziende agricole interessate a praticare le coltivazioni transgeniche sono tenute a rispettare, per escludere la commistione con le coltivazioni convenzionali e biologiche e salvaguardare la tipicità delle produzioni agroalimentari.

2. La possibilità di realizzare il livello di coesistenza di cui al comma 1 è funzione delle peculiarità delle specie e delle varietà vegetali interessate. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche regionali di cui al comma 1, è incompatibile con la realizzazione della coesistenza la coltivazione di piante transgeniche allogame a fecondazione anemofila o entomofila di specie sessualmente compatibili con la flora spontanea regionale.

3. È in ogni caso, incompatibile con la realizzazione della coesistenza la coltivazione di piante transgeniche nelle aree classificate come protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (norme per l'istituzione di aree naturali protette), e nelle aree appartenenti alla rete ecologica Natura 2000, di cui all'art. 3 della direttiva 92/43/CEE (direttiva del consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche).

4. Per realizzare le finalità di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 279/2004, convertito dalla legge n. 5/2005, l'assessorato competente in materia di agricoltura predispone l'elenco delle produzioni agroalimentari, di qualità e regolamentate, sementiere e vivaistiche, identificando le relative aree geografiche di produzione.

Art. 4.

Misure per la coesistenza

1. Gli agricoltori che intendono coltivare piante transgeniche sono tenuti ad adottare pratiche volte ad escludere la dispersione di polline negli appezzamenti degli agricoltori vicini e, più in genere, ad assicurare la separazione dei prodotti delle loro coltivazioni con quelli delle coltivazioni convenzionali e biologiche presenti nell'area interessata.

2. Le pratiche di cui al comma 1 riguardano l'isolamento dei campi, la lavorazione del terreno, la preparazione delle operazioni di semina, la semina, l'impianto, il raccolto, il trasporto, il magazzinaggio e la conservazione dei prodotti.

3. I campi destinati alle coltivazioni transgeniche devono essere isolati in modo tale da assicurare il rispetto delle distanze minime indicate nel piano di cui all'art. 7.

4. Le lavorazioni del terreno che ha già ospitato coltivazioni transgeniche devono essere praticate con macchinari che escludano la dispersione e la diffusione di semi e di altro materiale geneticamente modificato. A tal fine, le macchine e le attrezzature interessate devono essere identificabili attraverso i registri di cui all'art. 5 e non possono essere utilizzate nelle lavorazioni di terreni destinati a coltivazioni diverse da quelle transgeniche. Immediatamente dopo ogni utilizzo, le macchine e gli attrezzi di cui al presente comma devono essere sottoposti ad operazioni di accurata pulizia.

5. La conservazione e l'impiego di sementi geneticamente modificate deve avvenire in modo tale da evitare ogni commistione con altre sementi e, in particolare, la conservazione deve avvenire in locali separati ed in imballi integri ed etichettati. Le seminatrici utilizzate per le sementi genericamente modificate devono essere identificabili attraverso i registri di cui all'art. 5 e non possono essere utilizzate ai fini della coltivazione di piante diverse da quelle transgeniche. Immediatamente dopo le operazioni di semina, le seminatrici devono essere sottoposte ad operazioni di accurata pulizia al fine di escludere il rischio di dispersione e diffusione di sementi geneticamente modificate. A tal fine, le sementi geneticamente modificate sono trasportate fino al luogo di semina in imballi integri ed etichettati.

6. Le macchine e le attrezzature utilizzate per il raccolto dei prodotti di coltivazioni transgeniche devono essere identificabili attraverso i registri di cui all'art. 5 e non possono essere utilizzate per il raccolto di prodotti diversi da quelli ottenuti da piante transgeniche. Immediatamente dopo ogni utilizzo, le macchine e gli attrezzi di cui al presente comma devono essere sottoposti ad operazioni di accurata pulizia.

7. Il trasporto, la conservazione, la lavorazione ed ogni altra operazione effettuata sui prodotti delle coltivazioni transgeniche, dalla raccolta al punto di vendita, deve avvenire in regime di separazione fisica dai prodotti delle coltivazioni diverse da quelle transgeniche e attraverso l'impiego di macchinari esclusivamente dedicati, nonché identificabili attraverso i registri di cui all'art. 5.

Art. 5.

Adempimenti a carico degli operatori

1. Gli agricoltori che intendono praticare coltivazioni transgeniche hanno l'obbligo, prima di procedere all'acquisto delle sementi per la campagna successiva, di notificare all'assessorato competente in materia di agricoltura il tipo di coltivazione, i periodi di semina, di fioritura, di impollinazione e di raccolta previsti per la stagione successiva.

2. L'assessorato competente in materia di agricoltura, avvalendosi dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17 (istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane), comunica i dati di cui al comma 1 ai conduttori delle aziende agricole confinanti e, in ogni caso, ai conduttori delle aziende esposte al rischio di commistione, in relazione alle distanze indicate nel piano di cui all'art. 7. La notifica di cui al presente comma è utilizzata ai fini della trasmissione dei dati d'interesse del pubblico registro di cui all'art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati).

3. Ai fini della coltivazione di piante transgeniche, gli agricoltori hanno l'obbligo di elaborare un piano di gestione aziendale fondato sulla tenuta di registri aziendali contenenti le informazioni relative:

a) alle pratiche colturali ed alle tecniche applicate ai fini dell'isolamento dei campi, della lavorazione del terreno, della preparazione delle operazioni di semina, della semina, dell'impianto, del raccolto, del trasporto, del magazzinaggio e della conservazione dei prodotti;

b) all'identificazione delle macchine, delle attrezzature e degli impianti utilizzati, dalle fasi preparatorie la coltivazione fino al primo punto di vendita dei prodotti ottenuti dalle coltivazioni transgeniche;

c) all'identificazione dei fornitori di sementi transgeniche o di altri prodotti geneticamente modificati utilizzati in azienda;

d) all'identificazione dei fornitori di prestazioni e servizi, con particolare riferimento a quelli agromeccanici, cui è stato fatto ricorso ai fini dell'ottenimento delle produzioni transgeniche.

4. Le imprese agromeccaniche che forniscono servizi in aziende che praticano le coltivazioni transgeniche hanno l'obbligo della tenuta di registri contenenti le informazioni necessarie all'identificazione delle macchine e delle attrezzature utilizzate per le diverse operazioni che, ai sensi dell'art. 4, commi 4, 5, 6 e 7, devono essere destinate unicamente alle coltivazioni transgeniche ed ai loro prodotti.

5. Ogni altro operatore che, a vario titolo, lavori, trasporti, conservi o, in ogni caso, trasformi prodotti ottenuti da coltivazioni transgeniche ha l'obbligo della tenuta di registri contenenti le informazioni necessarie all'identificazione delle macchine e delle attrezzature che, ai fini del raggiungimento del livello di coesistenza di cui all'art. 3, comma 1, non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli transgenici e che risultano incompatibili rispetto alla realizzazione di filiere separate.

Art. 6.

Monitoraggio e controllo della coesistenza

1. L'assessorato competente in materia di agricoltura provvede, attraverso apposita modulistica inviata agli agricoltori ed agli altri operatori di cui all'art. 5, a raccogliere le informazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, ed a costituire una banca dati regionale, utilizzabile ai fini dell'attivazione di un servizio di monitoraggio e di controllo sullo stato di applicazione della presente legge.

2. Le informazioni raccolte attraverso la banca dati di cui al comma 1 sono utilizzate ai fini della raccolta e della tenuta, nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), degli elementi conoscitivi di cui all'art. 5, comma 4, del decreto-legge n. 279/2004, convertito dalla legge n. 5/2005.

Art. 7.

Piano di coesistenza

1. La giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, in tempo utile ai fini dell'esecuzione delle pratiche colturali relative alle coltivazioni interessate e nel rispetto dei principi e delle procedure di consultazione di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 279/2004, convertito dalla legge n. 5/2005, approva il piano per la realizzazione della coesistenza tra coltivazioni transgeniche, convenzionali e biologiche sul territorio regionale.

2. Il piano definisce:

a) le distanze minime che, in assenza delle ulteriori misure precauzionali di cui alla lettera b), sono necessarie per assicurare l'isolamento dei campi nei quali, in base alle notifiche di cui all'art. 5, comma 1, saranno praticate coltivazioni transgeniche;

b) le pratiche e le tecniche che, nel rispetto del principio della cumulatività delle misure precauzionali, possono concorrere a determinare un abbassamento delle distanze minime di cui alla lettera a), indicando per ogni combinazione di misure definite le relative distanze minime;

c) le categorie di operatori che sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge;

d) le coltivazioni transgeniche e le aree nelle quali, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, non è realizzabile la coesistenza;

e) le misure per promuovere il raggiungimento di accordi, su base volontaria, tra agricoltori al fine di semplificare e rendere meno onerosa la realizzazione della coesistenza.

Art. 8.

Attività di informazione e divulgazione

1. L'assessorato competente in materia di agricoltura promuove e realizza attività ed iniziative volte ad accrescere le conoscenze degli agricoltori e degli altri soggetti indicati nel piano di cui all'art. 7 riguardo all'impiego delle coltivazioni geneticamente modificate, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla realizzazione tecnica delle misure di coesistenza e alle implicazioni di carattere economico connesse all'impatto sui costi di produzione aziendale, sulla produttività dei fattori impiegati e sulla commercializzazione dei prodotti.

Art. 9.

Controllo e sanzioni

1. Il controllo sull'applicazione della presente legge è affidato al Corpo forestale della Valle d'Aosta.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 4, 5, 6 e 7, e all'art. 5, commi 1, 2 e 3, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 27/2004, convertito dalla legge n. 5/2005.

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono introitati al capitolo 7700 (proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 novembre 2005.

CAVERI

06R00770

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2005, n. 30.

Disposizioni per il sostegno alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei borghi in Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 52 del 13 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In attuazione degli articoli 2, primo comma, lettera *g*), e 3, primo comma, lettera *m*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione promuove le azioni di protezione e riqualificazione dei beni culturali ed ambientali, disciplinando con la presente legge gli interventi per la tutela e il riutilizzo del tessuto storico, sociale, culturale ed economico dei borghi storici della Valle d'Aosta e gli incentivi finanziari diretti a favorirne il recupero e la valorizzazione.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti a promuovere:

a) la conoscenza, la protezione, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei borghi storici, al fine di evitare il degrado o la perdita dei valori tradizionali di cui tale patrimonio è testimonianza;

b) la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei borghi, in armonia con i principi sanciti, anche a livello internazionale, in materia di tutela e valorizzazione ed in particolare dagli articoli 6, comma 1, e 10 della convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985, il cui cardine è costituito dalle politiche di conservazione integrata;

c) il miglioramento della qualità dell'ambiente costruito e dell'accoglienza, anche in funzione dello sviluppo di tipi diversi di turismo culturale;

d) il recupero del patrimonio edilizio abbandonato, degradato o utilizzato in modo difforme rispetto alla sua naturale destinazione favorendo la conservazione delle funzioni tradizionali indebolite e determinando le modalità per l'esecuzione degli interventi necessari a consentire condizioni di vita adeguate per la residenza, le attività produttive e i servizi sociali.

Art. 2.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge, per borghi si intendono gli agglomerati definiti dall'art. 36 delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP), approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13, ed elencati nell'allegato A.

2. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi per gli interventi aventi ad oggetto gli immobili ricadenti all'interno della delimitazione dei borghi, operata dai comuni in sede di adeguamento del piano regolatore generale comunale (PRGC) al PTP.

3. Nelle more dell'approvazione della delimitazione dei borghi di cui al comma 2, i contributi sono concessi per gli interventi aventi ad oggetto gli immobili ricadenti nelle zone A dei PRGC, corrispondenti ai borghi elencati nell'allegato A.

4. I contributi non sono comunque concedibili quando si tratti di interventi aventi ad oggetto immobili che, ancorché ricompresi nelle delimitazioni territoriali di cui ai commi 2 e 3, a giudizio della struttura regionale competente in materia di beni culturali, di seguito denominata struttura competente, non costituiscono parte integrante del tessuto storico del borgo.

Art. 3.

Interventi ammessi al contributo

1. Per le finalità di cui all'art. 1 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, commi 2, 3 e 4, possono essere concessi contributi per i seguenti interventi:

a) sistemazione di spazi o di edifici pubblici finalizzata alla predisposizione di strutture di cantiere ad eventuale uso collettivo volte ad incoraggiare ed agevolare tutti gli interventi di recupero da realizzare nell'ambito considerato;

b) esecuzione di opere di restauro o di riqualificazione degli spazi pubblici e privati e degli elementi di uso collettivo;

c) esecuzione di opere di manutenzione o di restauro architettonico delle facciate;

d) esecuzione di opere di restauro specialistico di affreschi, di opere scultoree inglobate nell'edificio, di elementi architettonici o decorativi di particolare pregio, di elementi strutturali particolari o di altre parti significative evidenziate dalle indagini conoscitive.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da uno studio che comprende le indagini storiche, archeologiche e diagnostiche, il rilievo critico, architettonico e storico-artistico, e che costituisce parte integrante del progetto di intervento; anche tale studio può essere ammesso a contributo.

3. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati in conformità alle linee guida per il recupero, di cui all'allegato B.

4. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere eseguiti anche su parti limitate dell'edificio, purché lo studio preliminare riguardi l'intero fabbricato e la proposta progettuale autorizzata contenga le indicazioni relative alle parti comuni dell'edificio, vincolanti anche per ogni successivo intervento volto al recupero dell'edificio medesimo.

Art. 4.

Entità dei contributi

1. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, il limite massimo di contributo concedibile è di € 150.000.

2. Per gli studi di cui all'art. 3, comma 2, il limite massimo di contributo concedibile è di € 30.000. L'erogazione è subordinata all'avvio dei lavori oggetto dello studio finanziato.

3. Il contributo non può comunque superare, per ogni intervento, l'80 per cento della spesa ammissibile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, i proprietari degli immobili oggetto di intervento devono presentare domanda alla struttura competente; la domanda è corredata della documentazione stabilita con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 6.
Istruttoria

1. L'istruttoria delle domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata e nell'accertamento della validità tecnica ed economica dell'intervento cui la domanda per la concessione dei contributi si riferisce.

2. L'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata è effettuata dalla struttura competente.

3. Per l'accertamento della validità tecnica dell'intervento cui la domanda per la concessione dei contributi si riferisce, il dirigente convoca apposita conferenza di servizi alla quale partecipano i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di beni archeologici, beni paesaggistici, beni architettonici, beni storico-artistici, catalogazione e archivi storici.

4. Ai fini dell'ammissione ai contributi, la struttura competente, in esito all'istruttoria condotta ai sensi dei commi 2 e 3, provvede a formare apposita graduatoria, sulla base dei criteri di priorità stabiliti dalla giunta regionale con propria deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La deliberazione è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 7.
Concessione dei contributi

1. La concessione dei contributi, il rigetto delle relative domande e l'eventuale revoca nei casi previsti dall'art. 8 sono disposti con deliberazione della giunta regionale.

2. L'erogazione dei contributi è subordinata alla verifica da parte della struttura competente:

- a) della conformità degli interventi e degli studi eseguiti al progetto presentato ai fini della concessione del contributo;
- b) della completezza e della regolarità della documentazione di spesa.

Art. 8.
Revoca

1. Le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario non adempia agli obblighi previsti dalla presente legge o dal provvedimento di concessione.

2. Nel provvedimento di revoca, la giunta regionale stabilisce le modalità e i termini per la restituzione del contributo.

3. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, in modo proporzionale all'inadempimento riscontrato.

Art. 9.
Divieto di cumulo

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze pubbliche concesse per i medesimi interventi. A tal fine, il richiedente è tenuto a dichiarare, all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 5, di non aver beneficiato e di non aver richiesto di beneficiare di altre provvidenze pubbliche per i medesimi interventi oggetto della domanda di contributo.

Art. 10.
Vigilanza

1. La struttura competente può disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli sugli interventi oggetto di contributo, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione e di accertare il rispetto di ogni altro obbligo o adempimento previsto dalla presente legge e dal provvedimento di concessione.

Art. 11.
Rinvio

1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo ai procedimenti di concessione, erogazione e revoca dei contributi di cui alla presente legge, ivi compresa la determinazione dei criteri e dei requisiti di ammissione a contributo e delle modalità di individuazione delle spese ammissibili, è demandata alla giunta regionale che vi provvede con apposita deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Sono altresì approvate, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di beni culturali, le modificazioni all'elenco dei borghi di cui all'allegato A e alle linee guida per il recupero di cui all'allegato B.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 3 è determinato in annui € 300.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.07 (attività culturali - Musei, beni culturali e ambientali).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dello stanziamento iscritto nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sugli specifici accantonamenti previsti al punto E.1 dell'allegato 1 al bilancio per l'anno finanziario 2005 e a quello per il triennio 2005/2007.

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 18 novembre 2005.

CAVERI

06R00771

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2005, n. 13.

Disciplina delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2005/2006.

(Pubblicata sul 1° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 31 del 5 agosto 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. La presente legge, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), quale autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni richieste, disciplina, con riferimento alla stagione venatoria 2005/2006, l'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9, comma 1, lettere a) e c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, conformandosi alle prescrizioni della stessa direttiva e dell'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. La giunta regionale può adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati qualora si riscontrino fluttuazioni negative dello stato di conservazione delle popolazioni delle specie oggetto del prelievo in deroga.

3. Le province, entro il 15 maggio 2006, trasmettono alla Regione i dati relativi ai prelievi effettuati.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 27, comma 2, della legge n. 157/1992, la vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dalle province.

5. Entro il 30 giugno 2006, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'INFS, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; tale relazione è altresì trasmessa alle competenti commissioni parlamentari.

Art. 2.

Prelievo venatorio in deroga di esemplari appartenenti alle specie fringuello e peppola

1. Per la stagione venatoria 2005/2006, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, è autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c), della dir. 79/409/CEE, il prelievo venatorio in deroga di esemplari appartenenti alle specie fringuello (*Fringilla coelebs*) e peppola (*Fringilla montifringilla*), al fine di consentire, in condizioni rigidamente controllate, un impiego misurato di esemplari appartenenti alle popolazioni delle specie sopra indicate, che non rientrano tra le specie a rischio, in quanto classificate con un favorevole stato di conservazione nell'areale europeo.

2. L'esercizio delle deroghe di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle condizioni di seguito riportate e riassunte nell'allegato A alla presente legge:

a) i mezzi di prelievo consentiti sono quelli di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);

b) il prelievo è consentito, per il fringuello, dal 1° ottobre 2005 al 19 novembre 2005 e, per la peppola, dal 15 ottobre 2005 al 30 novembre 2005;

c) il prelievo è effettuato da appostamento fisso;

d) sono autorizzati ad effettuare il prelievo di fringuelli e peppole i cacciatori residenti in Lombardia che, alla data del 30 giugno 2005, in numero non superiore a sedicimila unità, hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso;

e) a cura delle province, è fatta menzione del divieto di praticare la caccia in deroga a fringuelli e peppole sul tesserino venatorio dei cacciatori che hanno acquisito l'opzione di caccia successivamente al 30 giugno 2005;

f) il prelievo massimo giornaliero per cacciatore autorizzato non può essere superiore rispettivamente a cinque fringuelli o a cinque peppole; il prelievo massimo giornaliero di fringuelli e peppole per cacciatore non può essere complessivamente superiore a cinque esemplari; il prelievo massimo stagionale per cacciatore autorizzato non può essere superiore a trentacinque fringuelli e a dodici peppole ed il prelievo massimo complessivo non può essere superiore a cinquecentosessantanovecinquecentoquarantasette (569.547) fringuelli e a duecentoseimilanovecentonove (206.909) peppole;

g) i prelievi devono essere annotati sul tesserino venatorio, secondo le modalità previste per la selvaggina migratoria dalla legislazione vigente; entro il 31 marzo 2006, i tesserini devono essere restituiti alle province competenti, le quali provvedono, entro il 15 maggio, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati;

h) i controlli sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4.

3. È autorizzato l'uso di richiami vivi appartenenti alle specie fringuello e peppola, a condizione che tali richiami siano detenuti nel rispetto delle vigenti disposizioni e provengano dall'allevamento in cattività oppure siano stati in precedenza catturati e inanellati dalle province.

Art. 3.

Prelievo venatorio in deroga di esemplari appartenenti alle specie passero d'Italia, passera mattugia e storno

1. Per la stagione venatoria 2005/2006, al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, è autorizzato il prelievo venatorio in deroga di esemplari appartenenti alle specie passero d'Italia (*Passer domesticus x italiae*), passera mattugia (*Passer montanus*) e storno (*Sturnus vulgaris*), ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), della direttiva 79/409/CEE. La Regione, su richiesta motivata delle province, può limitare il prelievo venatorio in deroga sul territorio provinciale o su parte di esso.

2. L'esercizio delle deroghe di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle seguenti condizioni, riportate e riassunte nell'allegato B alla presente legge:

a) i mezzi di prelievo consentiti sono quelli di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 26/1993;

b) per il passero d'Italia, la passera mattugia e lo storno il prelievo è consentito dal 18 settembre 2005 al 19 novembre 2005;

c) il prelievo è effettuato da appostamento fisso e in forma vagante;

d) sono autorizzati a effettuare il prelievo esclusivamente i cacciatori residenti in Lombardia iscritti ad ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini di caccia nella zona di minor tutela delle province di Sondrio e Como;

e) il prelievo massimo giornaliero per cacciatore autorizzato è pari a cinque passeri d'Italia, cinque passere mattugie e dieci storni; il prelievo massimo stagionale per cacciatore autorizzato è pari a venti passeri d'Italia, venti passere mattugie e cinquanta storni;

f) i prelievi devono essere annotati sul tesserino venatorio, secondo le modalità previste per la selvaggina migratoria dalla legislazione vigente; entro il 31 marzo 2006, i tesserini devono essere restituiti alle province competenti, le quali provvedono, entro il 15 maggio, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati ai sensi del presente articolo;

g) i controlli sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4.

3. È autorizzato l'uso di richiami vivi appartenenti alle specie passero d'Italia, passera mattugia, e storno, a condizione che tali richiami siano detenuti nel rispetto delle vigenti disposizioni e provengano dall'allevamento in cattività oppure siano stati in precedenza catturati e inanellati dalle province.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 3 agosto 2005

FORMIGONI

Allegato A (Articolo 2, comma 2)

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PRELIEVO VENATORIO IN DEROGA DELLE SPECIE FRINGUELLO E PEPPOLA PER LA STAGIONE VENATORIA 2005/2006

Specie	Mezzi e metodi di prelievo	Periodo di prelievo	Luogo del prelievo	N. max. capi prelevabili giornalmente da ogni cacciatore*	N. max. capi prelevabili nel periodo consentito, da ogni cacciatore	Soggetti autorizzati al prelievo	Prelievo massimo complessivo	Autorità preposta a validare le condizioni di attuazione delle deroghe	Controlli e vigilanza
FRINGUELLO	Mezzi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) della l.r. 26/1993; caccia da appostamento fisso	1/10 19/11	Appostamenti fissi sull'intero territorio regionale	5	35	Cacciatori residenti in Lombardia che, alla data del 30/06/2005, hanno acquisito l'opzione ad esercitare la caccia da appostamento fisso (max. 16.000)	569.547	INFS	Articolo 48 l.r. 26/1993 e articolo 27, comma 2 l. 157/1992
PEPPOLA	Mezzi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) della l.r. 26/1993; caccia da appostamento fisso	15/10 30/11	Appostamenti fissi sull'intero territorio regionale	5	12	Cacciatori residenti in Lombardia che, alla data del 30/06/2005, hanno acquisito l'opzione ad esercitare la caccia da appostamento fisso (max. 16.000)	206.909	INFS	Articolo 48 l.r. 26/1993 e articolo 27, comma 2 l. 157/1992

Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera h) della legge n. 157/1992, il numero giornaliero complessivo di fringuelli e peppole prelevabili da ogni cacciatore non deve essere superiore a cinque.

Allegato B (Articolo 3, comma 2)

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PRELIEVO VENATORIO IN DEROGA DELLE SPECIE PASSERO D'ITALIA, PASSERA MATTUGIA E STORNO PER LA STAGIONE VENATORIA 2005/2006

Specie	Mezzi e metodi di prelievo	Periodo massimo di prelievo autorizzabile	Luogo del prelievo	N. max. capi prelevabili giornalmente da ogni cacciatore	N. max. capi prelevabili nel periodo consentito, da ogni cacciatore	Soggetti autorizzati al prelievo	Autorità preposta a validare le condizioni di attuazione delle deroghe	Controlli e vigilanza
PASSERO D'ITALIA	Mezzi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) della l.r. 26/1993	18/09 - 19/11	ATC e zona di minor tutela dei CAC di Sondrio e Como	5	20	Cacciatori residenti in Lombardia iscritti ad ATC o nella zona di minor tutela dei CAC della Provincia di Sondrio e Como	INFS	Articolo 48 l.r. 26/1993 e articolo 27, comma 2 l. 157/1992
PASSERA MATTUGIA	Mezzi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) della l.r. 26/1993	18/09 - 19/11	ATC e zona di minor tutela dei CAC di Sondrio e Como	5	20	Cacciatori residenti in Lombardia iscritti ad ATC o nella zona di minor tutela dei CAC della Provincia di Sondrio e Como	INFS	Articolo 48 l.r. 26/1993 e articolo 27, comma 2 l. 157/1992
STORNO	Mezzi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) della l.r. 26/1993	18/09 - 19/11	ATC e zona di minor tutela dei CAC di Sondrio e Como	10	50	Cacciatori residenti in Lombardia iscritti ad ATC o nella zona di minor tutela dei CAC della Provincia di Sondrio e Como	INFS	Articolo 48 l.r. 26/1993 e articolo 27, comma 2 l. 157/1992

(Omissis).

05R0757

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2005, n. 14.

Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio dello stesso per la cattura di uccelli da richiamo per la stagione venatoria 2005/2006 - (Art. 4, legge n. 157/1992 e allegato D della legge regionale n. 26/1993).

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 5 agosto 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. La presente legge, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), quale autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni richieste, disciplina, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c) e comma 2, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e con riferimento alla stagione venatoria 2005/2006, la cattura di uccelli da richiamo prevista dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. Le catture in deroga sono attuate secondo le disposizioni contenute nell'allegato D della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) e hanno lo scopo di ricostituire il patrimonio, attualmente insufficiente, di richiami vivi dei cacciatori da appostamento residenti in Lombardia.

3. La giunta regionale può adottare provvedimenti di limitazione o sospensione delle catture autorizzate qualora si riscontrino fluttuazioni negative dello stato di conservazione delle popolazioni delle specie oggetto di cattura in deroga.

4. Entro il 30 giugno 2006, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali, ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'INFS, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; tale relazione è altresì trasmessa alle competenti commissioni parlamentari.

5. La Regione, al fine di incentivare l'attività di allevamento di uccelli utilizzabili come richiami vivi, approva e finanzia, tramite apposite convenzioni, specifici progetti di allevamento proposti dalla Federazione ornitologi italiani (FOI) e dalle province.

Art. 2.

Catture in deroga di richiami

1. Le province sono autorizzate ad effettuare la cattura in deroga di esemplari appartenenti alle specie tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), cesena (*Turdus pilaris*), merlo (*Turdus merula*), allodola (*Alauda arvensis*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*), da fornire gratuitamente ai cacciatori da appostamento residenti in Lombardia.

2. La cattura in deroga dei richiami è effettuata nel rispetto delle condizioni di seguito riportate e riassunte nell'allegato 1 alla presente legge:

a) gli impianti di cattura sono individuati sul territorio dalle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Milano e Varese e sono ripartiti come indicato nell'allegato 1;

b) i quantitativi di uccelli catturabili annualmente da ogni provincia sono suddivisi per numero e specie;

c) le catture possono essere effettuate dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre;

d) la provincia di Lecco fornisce i richiami ai cacciatori da appostamento della provincia di Sondrio.

Art. 3.

Vigilanza e controllo

1. L'attività di vigilanza e di controllo sull'attività di cattura è affidata agli agenti di polizia provinciale di cui all'art. 48 della legge regionale n. 26/1993.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Alle spese per l'incentivazione dell'attività di allevamento di uccelli, di cui all'art. 1, comma 5, si provvede con le somme stanziato al bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e successivi, all'UPB 2.3.4.7.2.40 «Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 3 agosto 2005

FORMIGONI

(Omissis).

05R0758

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 18 novembre 2005 n. 10.

Modifiche di legge provinciali nei settori lavoro, urbanistica, assistenza, sanità, mobilità, foreste e demanio e altre disposizioni.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 22 novembre 2005)

(Omissis).

05R0767

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 ottobre 2005, n. 51.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 6 dicembre 2005)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3646 del 3 ottobre 2005;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera f) del comma 3 dell'art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituita:

«f) nel caso di impianto privato interno, il numero degli addetti ed il parco automezzi e macchine operatrici dell'azienda, che deve essere di almeno cinque unità, salvi i casi di macchine operatrici per le piste da sci, di elicotteri ed aeromobili rifornibili con carburante per aeromobili ed il caso in cui il richiedente sia un ente pubblico; gli

automezzi devono avere una capacità di carico superiore ai 3,5 tonnellate cadauno; nel caso di ditte che svolgono attività di autonoleggio da rimessa e servizi di linea, soddisfano questo requisito gli autobus con una capienza di almeno quaranta posti, dove ai fini della determinazione della consistenza del parco automezzi delle ditte menzionate, ogni due veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente, equivalgono ad un autobus.».

2. Il comma 7 dell'art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. Gli impianti privati interni possono essere autorizzati unicamente qualora abbiano una capacità complessiva superiore a dieci metri cubi di carburante. Gli impianti aventi una capacità inferiore a dieci metri cubi devono adeguarsi a quanto sopra entro il termine del prossimo collaudo. Non è soggetta ad autorizzazione la semplice detenzione di carburante in serbatoi non interrati, conformi alle norme di sicurezza vigenti, per un quantitativo massimo di 1.000 chilogrammi, qualora il carburante sia destinato al rifornimento di macchine operatrici. La detenzione e l'erogazione del carburante può avvenire anche a mezzo di distributori di carburante mobili, del tipo autorizzato dal Ministero dell'interno o altro ente riconosciuto. Gli enti pubblici e le aziende a partecipazione pubblica di maggioranza autorizzati all'installazione e all'esercizio di impianti privati interni per la distribuzione di gas metano possono stipulare convenzioni con altri enti pubblici o aziende a partecipazione pubblica di maggioranza e minoranza, da trasmettere preventivamente alla ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio, al fine di consentire il rifornimento presso tali impianti degli automezzi di proprietà di detti enti o aziende. Nel caso di aziende a partecipazione pubblica di minoranza è necessario il possesso dei requisiti di cui alla lettera f) del comma 3. Gli impianti privati interni, facenti capo a ditte che gestiscono impianti di risalita, e quelli situati all'interno di sedimi aeroportuali sono ammissibili anche se presentano una capacità complessiva inferiore a dieci metri cubi, purché siano destinati alla sola erogazione del gasolio per uso autotrazione. Il limite minimo deve, in ogni caso, essere di almeno quattro metri cubi. I titolari delle relative autorizzazioni devono osservare tutte le altre disposizioni e trasmettere alla ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio, entro il 28 febbraio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei carburanti erogati. Fermo restando il rispetto delle normative di sicurezza, di prevenzione incendi ed ambientale, le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano agli impianti di distribuzione di carburante ad uso agricolo per uso proprio, limitatamente all'erogazione di prodotti denaturati, defiscalizzati o ad accisa ridotta.».

3. Il comma 8 dell'art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:

«8. Autorizzazioni temporanee all'installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione di carburante mobili, del tipo autorizzato dal Ministero dell'interno o altro ente riconosciuto della capacità massima di metri cubi nove, vengono concesse esclusivamente ad enti preposti all'espletamento di un servizio pubblico di emergenza, a cave, cantieri edili e stradali in presenza di parco mezzi e macchine operatrici rifornibili prevalentemente solo sul posto e conforme a quanto previsto dal comma 3, lettera f). Gli impianti devono corrispondere in ogni caso alle norme di sicurezza per la tutela delle acque e del suolo e alle norme di prevenzione incendi vigenti.».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 20-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Per garantire la presenza di almeno due impianti per l'erogazione di gas metano in ogni comprensorio, i nuovi impianti, da realizzarsi, anche a seguito di trasferimento, lungo la superstrada ME-BO, la strada statale dell'Abetone e del Brennero (SS 12), la strada statale dello Stelvio (SS 38), la strada statale del Passo Resia (SS 40) e la strada statale della Pusteria (SS 49), devono essere dotati anche del gas metano, qualora la zona interessata sia servita dalla rete di gas metano, ed eventualmente del gas di petrolio liquefatto (GPL) o di altri prodotti a basso impatto ambientale. L'installazione di distributori per l'erogazione del gas metano, ovvero del gas di petrolio liquefatto (GPL) e di altri carburanti a basso impatto ambientale costituisce criterio di priorità, in caso di domande concorrenti, per la realizzazione di nuovi impianti in località montane o isolate.».

2. Il comma 3 dell'art. 20-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Nel caso di comuni o comprensori privi di impianti di distribuzione di gas metano, l'erogazione del prodotto menzionato può essere garantita transitoriamente dall'ente pubblico o dall'azienda a partecipazione pubblica di maggioranza territorialmente competente, che dispone dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto privato interno per l'erogazione del gas metano. Il pubblico servizio di erogazione di gas metano può essere prestato per un periodo massimo di cinque anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione; questo vale anche se il comprensorio viene dotato in detto periodo di due impianti.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 ottobre 2005

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2005, Registro n. 1 foglio n. 35.

05R0778

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2005 n. 17.

Modifica del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2000 di interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 8/1997 concernente l'applicazione agli enti locali delle norme relative al sistema della Tesoreria unica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 10 agosto 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2000 di interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 8/1997 concernente l'applicazione agli enti locali delle norme relative al sistema della Tesoreria unica.

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), le parole «diversi da quelli previsti per il finanziamento dei servizi indispensabili e per le materie di competenza statale delegate o attribuite agli Enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e integrazioni».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 5 agosto 2005

ILLY

05R0597

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2005 n. 19.

Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 17 agosto 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale

1. Le disposizioni del presente articolo recano norme in materia di contrattazione collettiva, rappresentanza e prerogative sindacali nelle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'art. 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

2. L'agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (A.Re.Ra.N.) ammette alla contrattazione collettiva del comparto unico regionale le organizzazioni sindacali che, con riferimento alle distinte aree di contrattazione del personale di categoria dirigenziale e di quello di categoria non dirigenziale, abbiano nel comparto una rappresentatività non inferiore al 4 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale; per l'area dirigenziale è considerato il solo dato associativo. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

3. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 2, il dato associativo e il dato elettorale vanno riferiti al 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo contrattuale di riferimento.

4. L'A.Re.Ra.N. sottoscrive il contratto collettivo regionale verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 2, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale.

5. L'A.Re.Ra.N. è autorizzata a sottoscrivere un accordo che comunque riconosca alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 2 un aumento delle ore di permesso sindacale da usufruire anche in forma cumulativa. Tale aumento non può comportare un onere superiore a 150.000 euro.

6. Ai fini della definizione del contratto collettivo di lavoro del personale regionale, area dirigenziale e non dirigenziale, e del personale degli enti locali della regione, area dirigenziale, riferito al biennio 2002 - 2003, continua a trovare applicazione la disciplina di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 16 (Disposizioni in materia di organizzazione e personale, di finanziamenti comunitari e di tutela delle minoranze linguistiche) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000).

7. In via transitoria, ai fini della definizione del primo contratto collettivo del comparto unico, rispettivamente dell'area del personale dirigenziale e non dirigenziale, l'A.Re.Ra.N. ammette alla contrattazione, con pari dignità, le organizzazioni sindacali rappresentative sia del comparto del personale degli enti locali della Regione sia del comparto del personale regionale, secondo la disciplina di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 16 della legge regionale n. 13/2000.

8. L'A.Re.Ra.N. sottoscrive il contratto di cui al comma 7 verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del medesimo comma 7, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo, indipendentemente se rappresentative nel comparto del personale degli enti locali della Regione o nel comparto del personale regionale, rappresentino nel loro complesso il 51 per cento del totale della rappresentatività definita dalla somma delle quote di rappresentatività ottenute, per ognuno dei comparti, dalla determinazione della rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali in proporzione al rapporto intercorrente fra personale in servizio a tempo indeterminato nel singolo comparto e il numero totale del personale in servizio a tempo indeterminato nell'intero comparto unico, alla data del 31 dicembre 2001.

Art. 2.

Modifica all'art. 128 della legge regionale n. 13/1998 concernente l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale

1. All'art. 128 (Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale) della legge regionale n. 13/1998, come da ultimo modificato dall'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 8/2005, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

«9-bis l'agenzia è supportata da personale, anche di categoria dirigenziale, messo a disposizione da altre pubbliche amministrazioni.»

Art. 3.

Modifica all'art. 22 della legge regionale n. 18/1996 in materia di accesso all'impiego regionale

1. Dopo il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), è aggiunto il seguente:

«2-bis il personale regionale che partecipa ai concorsi pubblici con riserva di posti non è oggetto di preselezione. La presente disposizione si applica al solo personale regionale il cui accesso alla pubblica amministrazione regionale è avvenuto previo superamento di una prova selettiva o di un concorso pubblico.»

Art. 4.

Norma transitoria

1. La previsione di cui all'art. 3 si applica anche con riferimento alle procedure concorsuali indette ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 agosto 2005

MORETTON

05R0598

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2005, n. 24.

Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione.

(Pubblicata nel suppl. strao. n. 17 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 22 agosto 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Prelazione in ambiti unitari

1. I soggetti che esercitano il diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), sulle unità immobiliari ricostruite mediante intervento pubblico in comune di Venzona, frazione Carnia, e che hanno omesso di presentare idonea istanza di contributo, sono collocati nella seconda categoria prevista dal comma 5-bis dell'art. 27 della legge regionale n. 63/1977.

Art. 2.

Unità produttive ricostruite in ambito

1. Al comma 9 dell'art. 27 della legge regionale n. 63/1977 dopo le parole «della programmazione commerciale e degli esercizi pubblici» sono inserite le seguenti: «ovvero, qualora ricorrano gravi condizioni di disagio economico-sociale o l'immobile sia situato in area classificata montana».

Art. 3.

Assegnazione alloggi ricostruiti

1. Ai fini dell'assegnazione di alloggi ricostruiti ai sensi dell'art. 42, ottavo comma, della legge regionale n. 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni, sono fatte salve, a tutti gli effetti, le istanze di contributo presentate da soggetti non titolari del diritto di proprietà sull'immobile demolito, ma facenti parte al 6 maggio 1976 del nucleo familiare del proprietario.

2. L'assegnazione è disposta a favore del proprietario alla data del 6 maggio 1976 del fabbricato demolito o ai suoi successori per causa di morte.

Art. 4.

Revoca benefici concessi per impossibilità riassegnazione immobile

1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 137, comma 15, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), i comuni che hanno provveduto ad anticipare risorse proprie per la ricostruzione delle unità immobiliari su delega del beneficiario, possono procedere alla revoca dei benefici stessi ed al versamento dell'ammontare dei medesimi al Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia. In tal caso l'unità immobiliare ricostruita entra a far parte del patrimonio disponibile del comune a suo tempo delegato.

Art. 5.

Sanatoria di domande tardive

1. Le domande di contributo in conto interessi o in annualità costanti, anche in forma capitalizzata, per la ricostruzione degli edifici distrutti dagli eventi sismici del 1976, presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 50, secondo comma, della legge regionale n. 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni, oltre i termini indicati dall'art. 15, commi 7 e 8, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2002), sono considerate utili agli effetti contributivi a condizione che alla medesima data sia stata perfezionata la relativa pratica con l'acquisizione dell'atto unilaterale d'obbligo.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 è sufficiente che la domanda sia stata presentata, prima della data di entrata in vigore della presente legge, presso il comune che fa da tramite per il suo inoltro alla Regione.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9515 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 6.

Sanatorio in materia di unità produttive

1. Non si fa luogo alla pronuncia di decadenza dal contributo concesso ai sensi dell'art. 56 della legge regionale n. 63/1977, qualora, prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'interessato, avendo ultimati i lavori assistiti da contributo nei termini utili, abbia ripreso una delle attività produttive in essere al 6 maggio 1976 ed abbia successivamente ceduto la medesima attività ad altra impresa, in difetto delle dispense e autorizzazioni prescritte dall'art. 55, terzo comma, della legge regionale n. 63/1977.

Art. 7.

Ripetizione domande

1. Nelle ipotesi disciplinate dall'art. 140, comma 76, della legge regionale n. 13/1998, i successori per causa di morte, che non hanno ripetuto la domanda di contributo dei loro dante causa nei termini stabiliti dall'art. 140, comma 73, possono presentare istanza di ripetizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Assunzione a carico della Regione di spese connesse a contenziosi

1. Le disposizioni di cui all'art. 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 (Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e successive modifiche ed integrazioni, sono, estese alle controversie relative alla non corretta esecuzione dei lavori, promosse dai proprietari degli immobili riparati mediante intervento pubblico ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici, ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), nei confronti delle imprese appaltatrici dei lavori, che a loro volta hanno convenuto in giudizio i comuni appaltanti.

2. L'assunzione a carico della Regione delle spese connesse alle sentenze che definiscono le controversie di cui al comma 1 è ammessa nei soli casi in cui l'edificio riparato ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale n. 30/1977, abbia beneficiato dell'intervento integrativo previsto dall'art. 104 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l'adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'assunzione a carico della Regione delle spese di cui al comma 2 è limitata alle sole controversie iniziate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il finanziamento regionale è accordato per l'intero importo accollato in solido al comune e all'impresa appaltatrice, qualora quest'ultima sia stata dichiarata fallita in corso di causa e le spese siano state interamente sostenute dal comune, senza possibilità di esercitare azione di rivalsa nei confronti della medesima.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 4.5.340.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9448 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 9.

Ulteriore assunzione a carico della Regione di spese connesse a contenziosi

1. Le disposizioni di cui all'art. 70 della legge regionale n. 55/1986 e successive modifiche e integrazioni, sono estese, con le limitazioni di cui al comma 2 del presente articolo, alle controversie comunque promosse, nei casi di intervento pubblico di riparazione realizzato ai sensi della legge regionale n. 30/1977, nelle quali le amministrazioni comunali sono state convenute in giudizio per violazione di obblighi stabiliti dal codice civile.

2. L'assunzione a carico della regione delle spese connesse alle sentenze che definiscono le controversie di cui al comma 1 è limitata alle sole cause definite prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Voltura contributi a seguito di azioni giudiziali

1. Dopo il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'art. 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 879), è aggiunto il seguente:

«4-bis. In caso di vendita e assegnazione giudiziali dell'immobile, il soggetto assegnatario subentra sia nei procedimenti non ancora definiti, sia nei ratei di contributo non ancora riscossi.».

2. I provvedimenti di subingresso eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 4-bis, della legge regionale n. 30/1988, come aggiunto dal comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

Art. 11.

Adeguamento antisismico. Ammissibilità

1. Gli interventi ai sensi della legge regionale n. 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti gli edifici destinati ad uso di abitazione o ad uso misto che siano prospicienti a vie e spazi pubblici e che prevedano, per ragioni di pubblico interesse imposte dall'amministrazione comunale, la parziale demolizione e l'arretramento dell'edificio, sono ammissibili a contributo anche se le trasformazioni dell'edificio eccedono la necessità di adeguamento antisismico ed alterano l'originale volumetria e distribuzione degli spazi.

Art. 12.

Adeguamento antisismico. Riammissioni

1. Le domande già inserite nelle graduatorie formate ai sensi della legge regionale n. 30/1988, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/1998, ed escluse dal contributo in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 61 e 65, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), sono riammesse d'ufficio al contributo e collocate nella graduatoria per l'esercizio 2006 secondo l'ordine di priorità previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 30/1988, come modificato dall'art. 91, comma 1, della legge regionale 50/1990.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9548 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 13.

Adeguamento antisismico. Ulteriori riammissioni

1. Le domande ricadenti sotto le previsioni dell'art. 15, comma 20, della legge regionale n. 13/2002, rimaste prive di finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge, perché non collocate in posizione utile di graduatoria a causa della mancanza del requisito dell'effettivo utilizzo in modo continuativo da parte del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento o del locatario, alla data di presentazione della domanda di contributo, sono riammesse d'ufficio al contributo e collocate nella graduatoria per l'esercizio 2006.

2. A tal fine i comuni nella formazione delle graduatorie collocano le domande di cui al comma 1 tenendo conto della situazione di effettivo utilizzo alla data del 1° gennaio 2004.

3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente già adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono fatte salve ai fini della concessione dei relativi contributi.

Art. 14.

Decadenza e revoca di contributi

1. Al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 50/1990, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei casi suddetti, ferma restando la revoca del contributo in conto capitale con i criteri ivi previsti, la revoca dei contributi in conto interessi o in annualità costanti, anche capitalizzati, avviene secondo un criterio proporzionale qualora meno oneroso per i soggetti obbligati.».

2. Le somme dovute a seguito dei provvedimenti assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge regionale n. 50/1990 sono rideterminate, anche d'ufficio, alla luce delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo.

Art. 15.

Interventi risarcitori

1. Le istanze di contributo presentate ai sensi dell'art. 104 della legge regionale n. 50/1990, e successive modifiche ed integrazioni, anche in difetto della conferma ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37 (Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), sono fatte salve a tutti gli effetti, nei casi in cui l'impresa esecutrice dei lavori, avendo cessato l'attività con dipendenti prima della presentazione della domanda, sia stata dichiarata fallita entro il 30 giugno 1994.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco riportati:

UPB 4.5.340.1.636 - capitolo 9421;

UPB 4.5.340.2.644 - capitolo 9555.

Art. 16.

Interpretazione autentica

1. In via di interpretazione autentica dell'art. 6, comma 60 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), l'incremento ivi previsto deve intendersi riferito all'importo di progetto ammesso a contributo.

2. I provvedimenti di concessione dei contributi in conto capitale, eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in difformità al disposto di cui all'art. 6, comma 60, della legge regionale n. 3/2002, come interpretato dal comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

3. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'art. 30 della legge regionale n. 30/1977, sono riconosciuti sulla differenza tra l'importo di progetto ammesso a contributo ed il contributo in conto capitale concesso.

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 105 della legge regionale n. 37/1993

1. L'art. 105 della legge regionale n. 37/1993, come sostituito dall'art. 11 della legge regionale n. 9/1994, è sostituito dal seguente:

«Art. 105 (*Spese per occupazione e acquisizione aree*). — 1. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, compresi gli eventuali interessi sulle somme capitali, che i comuni di Venzona e Pinzano al Tagliamento sono tenuti ad assumere per l'occupazione temporanea e l'acquisizione di aree individuate ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 (Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità).».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 105 della legge regionale n. 37/1993, come da ultimo sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9567 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente «Sovvenzione ai comuni di Venzona e Pinzano al Tagliamento per le spese relative all'occupazione temporanea e all'acquisizione di aree individuate ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale n. 33/1976».

Art. 18.

Contributo straordinario al comune di Colloredo di Monte Albano per la realizzazione di interventi museali ed espositivi

1. Al fine di assicurare, nell'ambito dell'opera di ricostruzione e recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano, disciplinata dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), e successive modifiche, la migliore conoscenza e fruibilità da parte del pubblico degli immobili riferibili al complesso castellano dal punto di vista storico - artistico, del recupero funzionale e del restauro architettonico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Colloredo di Monte Albano, anche sulla base di un titolo di comodato di durata non inferiore a quindici anni, un contributo straordinario per la realizzazione di interventi museali ed espositivi negli spazi della «Torre Porta».

2. Per l'intervento di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni del titolo V della legge regionale n. 63/1977, e successive modifiche.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.5.340.1.636 con riferimento al capitolo 9476 (1.1.152.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 340 - Servizio n. 268 - Interventi ricostruzione, con la denominazione «Contributo straordinario al comune di Colloredo di Monte Albano per la realizzazione di interventi museali ed espositivi negli spazi della «Torre Porta» con lo stanziamento di 150.000 euro per l'anno 2005.

4. All'onere di 150.000 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si provvede mediante storno di 150.000 euro per l'anno 2005 corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2004 e trasferita ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, commi 1 e 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'assessore alle Finanze 17/REF dell'8 febbraio 2005 dall'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 9512 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l'anno 2005.

Art. 19.

Termini avvio lavori di ripristino

1. Ai commi 1 e 4 dell'art. 17 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 (Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale n. 16/1996 in materia di edilizia convenzionata), come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 10, della legge regionale n. 12/2003, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 4.5.340.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9438 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 20.

Modifica all'art. 39 della legge regionale n. 50/1990

1. Al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 50/1990, le parole: «che i lavori siano realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale dell'ottanta per cento dei lavori autorizzati» sono sostituite dalle seguenti: «che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale del sessanta per cento dei lavori autorizzati».

Art. 21.

Riapertura termini istanze di revoca provvedimenti di diniego di contributo

1. I termini previsti dall'art. 64 della legge regionale n. 40/1996 sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nei termini riaperti ai sensi del comma 1 le istanze di revoca possono essere presentate anche nei confronti dei provvedimenti di diniego dei contributi di cui alla legge regionale n. 30/1977, disposti in relazione ad interventi di ricostruzione di porzioni di edifici demolite, attuati in difformità dai criteri indicati dal decreto del Presidente della giunta regionale n. 025/SGS del 20 giugno 1978 (Art. 4, comma 3, lettera m), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25. Recupero del minimo livello di ricettività abitativa mediante ricostruzione parziale o totale delle parti di edifici distrutte o demolite a causa del sisma), nell'ambito di un progetto di recupero statico e funzionale degli edifici medesimi.

3. Le opere realizzate in difformità dai criteri indicati al comma 2 sono ammissibili ai benefici previsti dalla legge regionale n. 30/1977 in presenza di ogni altro requisito richiesto dalle vigenti disposizioni.

Art. 22.

Utilizzo economie

1. Al comma 73 dell'art. 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 68, della legge regionale n. 1/2005, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

Art. 23.

Termini rendicontazione

1. Al comma 53 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2002, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 24.

Revisione progettuale

1. Le disposizioni di cui all'art. 72, comma 1, della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 (Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici), sono estese alle prestazioni di revisione progettuale svolte da professionisti singoli o associati in presenza di un incarico conferito dal comune, la cui operatività era però subordinata all'avvenuto affidamento della direzione lavori da parte dell'ufficio tecnico della segreteria generale straordinaria, che non è stato disposto, purché le medesime siano riconosciute utili dal comune con atto formale da assumersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Termini piani particolareggiati

1. In deroga al limite fissato dall'art. 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), e successive modifiche e integrazioni, la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale n. 63/1977, e successive modifiche e inte-

grazioni, che sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per inutile decorso dei termini, è nuovamente fissata sino al 31 dicembre 2006. A tale ultima data sono altresì nuovamente fissati i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni.

2. Nel caso in cui la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale n. 63/1977, sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e alla medesima data i piani risultino materialmente già attuati senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili necessari, i termini stabiliti per il completamento delle procedure medesime sono nuovamente fissati al 31 dicembre 2006.

3. La validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale n. 63/1977, e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissata al 31 dicembre 2006 qualora non sia possibile la proroga dei termini in via amministrativa ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52 (Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e successive modifiche e integrazioni.

4. I commi 95, 96, 97 e 98 dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono abrogati.

Art. 26.

Termini espropriazioni

1. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i finanziamenti concessi. Se, per i lavori anzidetti, non siano formalmente conclusi, alla predetta data, i necessari procedimenti espropriativi degli immobili, i termini per il completamento delle espropriazioni sono fissati al 31 dicembre 2006.

2. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, le opere di cui al comma 1 non siano state completamente realizzate, anche solo da un punto di vista amministrativo, pur essendo già scaduti i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, detti termini sono parimenti fissati al 31 dicembre 2006.

Art. 27.

Termini esecuzione lavori

1. Gli interventi assistiti dalle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, soggetti dalla vigente legislazione in materia edilizia alla presentazione della denuncia di inizio attività, non incorrono nella decadenza dal contributo per il mancato rispetto del termine di ultimazione lavori, qualora gli interessati comunque eseguano le opere previste dal progetto entro il termine di nove anni decorrente dalla data di presentazione del primo atto abilitativo, anche in presenza di più denunce di inizio attività.

Art. 28.

Modifica all'art. 24 della legge regionale n. 37/1993

1. Alla lettera e), del comma 5, dell'art. 24 della legge regionale n. 37/1993 le parole: «gli alloggi realizzati negli ambiti edilizi di intervento unitario» sono sostituite dalle seguenti: «le unità immobiliari realizzate negli ambiti edilizi di intervento unitario».

Art. 29.

Provvedimenti a favore di emigranti non proprietari

1. Le disposizioni di cui all'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 50/1990, non si applicano ai soggetti ivi considerati qualora i negozi di alienazione a titolo oneroso o gratuito degli alloggi assistiti da contributo intervengano a favore di soggetti legati all'alienante da vincolo di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado.

Art. 30.

Manifestazioni per il trentesimo anniversario degli eventi sismici

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per la realizzazione di mostre, manifestazioni, convegni, nonché redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni riguardanti l'opera di ricostruzione delle zone terremotate del Friuli in occasione del trentesimo anniversario degli eventi sismici del 1976.

2. Il programma delle iniziative di cui al comma 1 viene approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente e lavori pubblici.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.5.340.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 9477 (1.1.142.2.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 268 - Interventi in materia di ricostruzione, con la denominazione «Spese per la realizzazione di mostre, manifestazioni, convegni, nonché redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni riguardanti l'opera di ricostruzione delle zone terremotate del Friuli in occasione del trentesimo anniversario degli eventi sismici del 1976» e con lo stanziamento di 400.000 euro per l'anno 2005.

4. All'onere di 400.000 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si provvede mediante storno di 400.000 euro per l'anno 2005 corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2004 e trasferita ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, commi 1 e 2, della legge regionale n. 7/1999, con decreto dell'assessore alle Finanze 17/REF dell'8 febbraio 2005 dalla unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 9512 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l'anno 2005.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 18 agosto 2005

MORETTON

05R0616

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2005, n. 25.

Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia.

(Pubblicata nel suppl. strao. n. 17 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 22 agosto 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 2/2000

1. Al comma 51 dell'art. 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000), come modificato dall'art. 4, comma 98, della legge regionale 1/2005, dopo le parole: «all'Istituto Tomadini di Udine,» sono inserite le seguenti: «e al Collegio Don Bosco di Tolmezzo,».

2. Per le finalità di cui al comma 1 nella denominazione del capitolo 5064 dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, dopo le parole: «all'Istituto Tomadini di Udine» sono inserite le seguenti: «e al Collegio Don Bosco di Tolmezzo,».

Art. 2.

Proroga del termine per la messa a norma di edifici scolastici

1. Il termine per il completamento dei lavori finalizzati all'adeguamento a norma degli edifici scolastici previsti nei programmi di intervento di cui all'art. 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142), è fissato al 30 giugno 2006.

Art. 3.

Norma di sanatoria per mancata presentazione della documentazione di spesa

1. Nei confronti dei beneficiari di procedimenti contributivi regionali per la realizzazione di opere, in corso alla data di entrata, in vigore della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), che non si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 76 della legge medesima, e che non hanno rispettato i termini di cui all'art. 13 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico), per la presentazione della documentazione finale attestante la spesa sostenuta, l'organo concedente è autorizzato, previo accertamento del pieno raggiungimento dell'interesse pubblico, a confermare i contributi concessi purché i beneficiari interessati facciano pervenire alla direzione provinciale lavori pubblici competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un prospetto riassuntivo di spesa, corredato della relativa documentazione.

2. La commisurazione definitiva del contributo avviene in sede di approvazione, da parte dell'organo concedente, di apposita relazione del Direttore provinciale dei lavori pubblici acclarante la regolarità dei rapporti tra l'amministrazione regionale e il soggetto beneficiario, la conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo e la spesa definitivamente ammissibile a contributo, che viene determinata dallo stesso direttore provinciale, sulla base della documentazione di cui al comma 1.

3. Le spese non documentate entro il termine predetto sono escluse dalla spesa ammissibile a contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza.

Art. 4.

Conferma di contributi concessi ai comuni

1. I contributi già concessi ai comuni possono essere confermati dalle competenti direzioni centrali limitatamente alle istanze pervenute entro il termine del 31 ottobre 2005 in base all'art. 12 (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale) della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come da ultimo sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 9/1999.

Art. 5.

Modifica all'art. 22 della legge regionale n. 14/2002

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 14/2002 è sostituita dalla seguente:

«c) nel caso di appalti per lavori di restauro, ristrutturazione funzionale e manutenzione di beni immobili e superfici architettoniche decorate di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Art. 6.

Modifica all'art. 51 della legge regionale n. 14/2002

1. Al comma 4 dell'art. 51 della legge regionale n. 14/2002, le parole: «Contestualmente all'individuazione del soggetto delegatario» sono soppresse.

Art. 7.

Modifica all'art. 56 della legge regionale n. 14/2002

1. Dopo il comma 6 dell'art. 56 della legge regionale n. 14/2002 è aggiunto il seguente:

«6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruenti di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'art. 51,

comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale e fino alla concorrenza delle aliquote determinate ai sensi del comma 2, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.».

2. Le disposizioni di cui all'art. 56, comma 6 bis, della legge regionale n. 14/2002, come aggiunto dal comma 1, si applicano anche agli interventi in delegazione amministrativa già finanziati alla data dell'entrata in vigore della presente norma.

Art. 8.

Ammissione a finanziamento di spese sostenute nell'anno 2002

1. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi dell'art. 3, commi da 28 a 37, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), sono ammesse a finanziamento anche le spese sostenute nell'anno 2002 relativamente agli interventi finanziati.

Art. 9.

Finanziamenti di opere di metanizzazione

1. Limitatamente alle opere finanziate con la legge regionale 2 settembre 1981, n. 63 (Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile), i cui procedimenti contributivi non siano ancora conclusi, il limite del 50 per cento di cui all'art. 16, comma 4, della legge regionale n. 14/2002, si intende riferito all'importo totale risultante dal quadro economico delle opere stesse.

Art. 10.

Opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate dai consorzi di bonifica

1. Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 19, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004), si applicano a tutte le opere pubbliche o di pubblica utilità realizzate dai consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali n. 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, n. 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, n. 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e n. 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti.

2. I Consorzi di bonifica, limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità delegate dall'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 51 della legge regionale n. 14/2002, possono indire conferenza di servizi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.

Art. 11.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 13/1998

1. Il comma 2 dell'art. 7 (Salvaguardia di zona tipica) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1, al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione dei vini, non trovano applicazione entro il limite di due chilometri dal perimetro di vigneti con estensione superiore ad un ettaro. Le province in fase autorizzativa possono escludere motivatamente da tale vincolo le discariche di rifiuti inerti e di rifiuti non pericolosi.».

Art. 12.

Modifica all'art. 1-bis della legge regionale n. 28/2001

1. All'art. 1-bis della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La Regione promuove le attività di misura e di monitoraggio per la determinazione dei valori del deflusso minimo vitale, al fine della redazione del Piano previsto dall'art. 44 del decreto legislativo n. 152/1999. La giunta regionale approva il programma delle attività di cui sopra e la relativa durata, autorizzando il direttore centrale ambiente e lavori pubblici a stabilire con proprio decreto, sentita la

competente autorità di bacino, le necessarie deroghe al parametro previsto dall'art. 1, comma 4, limitatamente alle opere di presa interessate dall'esercizio sperimentale.».

Art. 13.

Progetto di Piano regionale di tutela delle acque

1. Il comitato incaricato della verifica delle fasi dello studio finalizzato alla predisposizione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 9/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), già costituito ai sensi delle leggi regionali 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'amministrazione regionale), e 4 luglio 1997, n. 23 (Norme vigenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), rimane in carica fino all'approvazione del progetto di Piano da parte della giunta regionale.

Art. 14.

Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue urbane

1. Fino all'adozione del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 152/1999, e per gli effetti degli articoli 31 e 32 del medesimo decreto, qualora un agglomerato sia servito da due o più impianti, ovvero dia origine a più scarichi terminali in corpi idrici ricettori, e le reti afferenti agli impianti o agli scarichi terminali non siano interconnesse tra loro, le aree sottese alle singole reti, in presenza di una sufficiente concentrazione della popolazione e delle attività economiche, possono essere considerate come agglomerati distinti.

Art. 15.

Modifica all'art. 12-bis della legge regionale n. 25/1992

1. Al comma 4 dell'art. 12-bis (Ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive) della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, le parole: «sulle superfici destinate alle attività agricole» sono sostituite dalle seguenti: «sulle parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali, nonché le pratiche che prevedono, sulle parti di territorio medesime, movimenti di terra che comportano una modifica dello strato superficiale non superiore ai quaranta centimetri».

Art. 16.

Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 35/1986

1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 20 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), è aggiunto il seguente:

«3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei casi in cui le autorizzazioni o concessioni prevedono la sistemazione ambientale dei luoghi e sono state richieste prima della contestazione della sanzione, nonché a condizione che sia stato effettuato il pagamento delle relative sanzioni.».

Art. 17.

Cave di prestito

1. Limitatamente alla realizzazione delle opere relative alle infrastrutture stradali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive), nonché degli interventi sulle autostrade statali, previa deliberazione della giunta regionale, è consentito il rilascio, al soggetto attuatore, di autorizzazioni per cave di prestito.

2. È altresì concesso il rilascio al soggetto attuatore di autorizzazioni per cave di prestito, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, i cui progetti sono stati approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, sono limitate nel tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario per le opere da realizzare e non possono avere durata superiore a quella prevista per la realizzazione delle opere stesse. Il materiale

estratto dalle cave di prestito di cui al presente articolo deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle opere indicate ai commi 1 e 2.

4. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, il soggetto attuatore dell'intervento richiede, ai sensi degli articoli 32-ter e seguenti della legge regionale n. 46/1986, la convocazione della conferenza regionale dei lavori pubblici, alla quale partecipa anche il soggetto competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori in materia di attività estrattive. Il soggetto attuatore presenta il progetto dell'opera da realizzare unitamente a quello relativo alle cave di cui al comma 1.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 2, qualora il progetto delle opere sia già provvisto delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, la conferenza regionale dei lavori pubblici si esprime unicamente sul progetto della cava di prestito.

6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, costituisce «Sportello unico» per lo svolgimento delle attività organizzative della conferenza regionale dei lavori pubblici, la direzione centrale competente in materia di attività estrattive. Il provvedimento finale di autorizzazione, che deve indicare le modalità della ricomposizione ambientale delle aree interessate, nelle ipotesi di cui al comma 1, costituisce anche autorizzazione all'attività di cava.

7. L'autorizzazione alla cava di prestito, in quanto connessa alle opere di cui ai commi 1 e 2, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera relativa all'attività estrattiva.

8. Ai sensi dell'art. 12-ter della legge regionale n. 35/1986, l'efficacia del provvedimento finale di autorizzazione è condizionata alla presentazione, nei modi e nei tempi previsti dal provvedimento medesimo, di apposita garanzia finanziaria a favore dei comuni interessati, a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero ambientale dell'area oggetto dell'attività estrattiva.

9. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), nonché, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, la normativa regionale vigente in materia di attività estrattive.

Art. 18.

Modifica all'art. 18 della legge regionale 12/2003

1. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), è sostituito dal seguente:

«2. I procedimenti contributivi iniziati prima dell'entrata in vigore dell'art. 5, comma 94, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), sono sospesi fino alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame, da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della comunità europea, delle disposizioni dell'art. 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), notificate alla Commissione stessa ai sensi della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato).».

Art. 19.

Disposizioni in materia di aree di conferimento rifiuti

1. I soggetti che svolgono attività di gestione delle aree ove vengono conferiti i rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, ovvero dallo spazzamento stradale, sono autorizzati a proseguire nell'attività medesima sempre che presentino domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio alla provincia competente per territorio ai sensi del decreto del Presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. (Regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante dei programmi provinciali attuativi del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 20.

Autorizzazione integrata ambientale

1. Nelle more del completamento delle procedure per il trasferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali, ai sensi della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali), nonché in attesa del riordino della disciplina legislativa regionale in materia di gestione dei rifiuti e in sede di prima applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), costituiscono autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle discariche dei rifiuti di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), i provvedimenti autorizzatori di cui all'art. 5, commi 12 e 17, del decreto del Presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., nonché all'art. 23, comma 1-bis, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), a condizione che alla Conferenza tecnica di cui all'art. 6 del decreto medesimo, partecipi la struttura regionale competente in materia di autorizzazione integrata ambientale.

art. 21.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 19/2004

1. All'art. 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Sono ammesse a finanziamento le attività di cui al comma 5 effettuate in data posteriore a quella della sperimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 2003, supplemento ordinario n. 83.»

Art. 22.

Finanziamento concesso dal distretto industriale dell'alimentare

1. Il finanziamento concesso dal distretto industriale dell'alimentare a favore delle amministrazioni comunali di Coseano, Dignano, Fagagna, Ragogna, Rive d'Arcano e San Daniele del Friuli, per la copertura della spesa non coperta da contributo regionale ai sensi dell'art. 5, comma 100, della legge regionale n. 4/2001, per i comuni operanti nell'ambito dei distretti industriali per la certificazione delle rispettive zone secondo le procedure della norma internazionale UNI EN ISO 14001:1996, è da considerarsi, ad ogni effetto di legge, quale utilizzo di fondi propri di ogni singolo ente.

Art. 23.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 13/2000

1. Al comma 26-bis dell'art. 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), e successive modifiche, le parole: «l'ampliamento delle zone omogenee A e B, poste a distanza inferiore a 300 metri da insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (Unità Bestiame Adulto), qualora i centri abitati medesimi risultino totalmente interclusi nella loro espansione dal vincolo di rispetto di cui al comma 26» sono sostituite dalle seguenti: «l'estensione delle zone omogenee A e B a condizione che la distanza dagli insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (Unità di bestiame adulto) delle aree costituenti ampliamento non sia inferiore a quella minima degli immobili abitativi esistenti e non connessi all'attività».

Art. 24.

Interpretazione autentica dell'art. 131, comma 11 della legge regionale n. 52/1991

1. Per le strutture di cui all'art. 19, comma 6, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), in via di interpretazione autentica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 131, comma 11, lettera a), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).

Art. 25.

Modifica all'art. 38 della legge regionale 16/2002

1. All'art. 38 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai beni del demanio marittimo le cui funzioni amministrative sono state delegate alla Regione con i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e 15 gennaio 1987, n. 469, relativamente al materiale accumulato in occasione di eventi alluvionali riconosciuti ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.»

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale n. 64/1986 in materia di protezione civile

1. Dopo la lettera g-bis) del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture e interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), sono aggiunte le seguenti:

«g-ter) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi ai rimborsi ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile impiegati nelle attività di emergenza;

g-quater) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile.»

2. Al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 64/1986 le parole: «alle lettere b) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere b), g), g-ter) e g-quater)».

3. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 64/1986 le parole «e dei volontari singoli di alta specializzazione» sono soppresse.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli 4148 e 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 27.

Interpretazione autentica e modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 18/2004

1. In via di interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 27 (Modifiche alla disciplina regionale in materia di attività venatoria) della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, per «procedimenti disciplinari pendenti» devono intendersi le segnalazioni di illeciti disciplinari trasmesse, entro il 24 giugno 2004, alla commissione disciplinare di primo grado di cui all'art. 25 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), come sostituito dall'art. 6, comma 33, della legge regionale n. 1/2004, nonché alle soppresse commissioni disciplinari dei distretti venatori.

2. Al comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 18/2004 le parole: «quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciannove mesi».

3. Al comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 18/2004 le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 18 agosto 2005

MORETTON

05R0617

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 agosto 2005, n. 0267/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni. Approvazione rettifica.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 7 settembre 2005)

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) dispone il sostegno alle locazioni a favore di soggetti non abbienti volto a ridurre la spesa sostenuta dai beneficiari per il canone di locazione.

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0149/Pres., di data 27 maggio 2005, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 23 di data 8 giugno 2005, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione delle forme agevolative in argomento.

Accertato che, per mero errore materiale, all'art. 3, comma 1, lettera a) del succitato regolamento sono state citate le parole: «sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISE)» anziché le parole «sul valore ISE».

Ritenuto pertanto di dover effettuare la necessaria rettifica all'art. 3, comma 1, lettera a) del succitato testo regolamentare, provvedendo a sostituire le parole: «sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISE)» con le esatte parole: «sul valore ISE».

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione.

Su conforme deliberazione della giunta regionale 15 luglio 2005, n. 1699.

Decreta:

All'art. 3, comma 1, lettera a) del regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003, approvato con il decreto del Presidente della Regione n. 0149/Pres., di data 27 maggio 2005 e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 23 di data 8 giugno 2005, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, le parole: «sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISE)» sono sostituite con le parole: «sul valore ISE»;

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare detta disposizione quale modifica al regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, 12 agosto 2005

ILLY

05R0621

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 agosto 2005, n. 0269/Pres.

Regolamento per la concessione di incentivi per agevolare l'istituzione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive e la formazione professionale del personale di cui all'art. 9, comma 6, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 7 settembre 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 12 gennaio 2001, n. 3, denominata «Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale»;

Visto in particolare l'art. 9, comma 6, della suddetta legge regionale n. 3/2001, ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni incentivi per agevolare l'istituzione in forma associata dello sportello unico e la formazione professionale del personale, secondo i criteri e le modalità stabilite con regolamento;

Atteso che, alla luce di tale norma, si è inteso porre le condizioni per raggiungere l'obiettivo di istituzione dello sportello unico per le attività produttive, attraverso la previsione di concessione di incentivi sulle spese sostenute per il primo impianto dello stesso e per la formazione del personale ivi preposto;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso», la quale, all'art. 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti per legge;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1988 del 3 agosto 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione di incentivi per agevolare l'istituzione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive e la formazione professionale del personale di cui all'art. 9, comma 6, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 12 agosto 2005

ILLY

Regolamento per la concessione di incentivi per agevolare l'istituzione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive e la formazione professionale del personale di cui all'art. 9, comma 6, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione di incentivi per agevolare l'istituzione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive e la formazione professionale del personale, previsti dall'art. 9, comma 6, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale).

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Beneficiari degli incentivi sono gli enti capofila individuati nell'atto costitutivo o nella convenzione di cui all'art. 9, commi 1 e 2, della legge regionale n. 3/2001 stipulati tra i singoli comuni aventi sede nel territorio regionale, per consentire l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive attraverso la creazione di un'unica struttura cui venga affidato l'intero procedimento di coordinamento.

Art. 3.

Modalità di presentazione delle domande

1. I comuni interessati all'istituzione dello sportello unico per le attività produttive in forma associata presentano, nella persona del legale rappresentante dell'ente capofila individuato nell'atto costitutivo o nella convenzione ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge regionale n. 3/2001, la domanda di concessione degli incentivi per l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive e per la formazione professionale del personale ad esso preposto, alla direzione centrale attività produttive, servizio politiche economiche e marketing territoriale entro il 31 marzo di ogni anno.

2. La domanda viene corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dell'atto istitutivo, ovvero del progetto dell'atto istitutivo, della gestione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive e della convenzione, o del progetto di convenzione, di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 3/2001;

b) autorizzazione dell'organo competente dell'ente capofila alla presentazione della domanda;

c) relazione illustrativa del progetto relativo agli interventi concernenti le spese di primo impianto per l'istituzione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive contenente l'indicazione dell'ubicazione della struttura dello sportello unico per le attività produttive, e della data di inizio attività del medesimo;

d) relazione illustrativa del progetto di formazione del personale destinato ad attività di servizio presso lo sportello unico per le attività produttive, corredata da adeguato cronoprogramma in cui vengono riportati i moduli di formazione per l'acquisizione delle competenze necessarie, della durata massima di centottanta ore;

e) preventivi analitici di spesa concernenti le lettere c) e d);

f) dichiarazione attestante il mancato percepimento di altri incentivi aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Ai fini della concessione degli incentivi, sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese di primo impianto strutturale incluso l'acquisto di attrezzature informatiche;

b) spese per attività di promozione presso enti ed associazioni di categoria;

c) acquisizione di consulenze se strettamente necessarie all'avvio di attività, nel limite del costo sostenuto direttamente dal beneficiario;

d) spese per la docenza finalizzata alla formazione del personale destinato allo sportello unico per le attività produttive;

e) acquisizione di sistemi e programmi informatici e di collegamenti con la rete.

Art. 5.

Requisiti dell'azione formativa

1. L'azione formativa trova avvio con un numero di partecipanti compreso tra tre e dieci. L'attività formativa, da articolarsi secondo moduli di formazione e di durata complessiva non superiore alle centottanta ore, si conclude con una prova finale e può prevedere due fasi: teorica e pratica.

2. La Regione può realizzare attività di controllo e vigilanza sull'iniziativa formativa al fine di garantire e verificare il buon andamento delle operazioni ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 6.

Criteri di concessione degli incentivi

1. Gli incentivi sono concessi sulla base di un procedimento valutativo a graduatoria nel limite massimo del cento per cento della spesa ammissibile.

2. La graduatoria è stilata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) numero delle imprese presenti nell'ambito territoriale di riferimento dello sportello unico per le attività produttive;

b) numero dei comuni associati, coinvolti nella realizzazione dello sportello unico per le attività produttive;

c) coinvolgimento di soggetti pubblici convenzionati diversi dai comuni;

d) interoperatività del progetto con altre e diverse applicazioni o strumenti di semplificazione amministrativa degli enti partecipanti al progetto, con particolare riguardo ad iniziative già promosse dall'amministrazione regionale e relative all'azione di e-government.

3. Nel caso di parità nell'applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 2 del presente articolo, viene preferito il progetto includente la maggior estensione territoriale.

4. Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi concessi aventi ad oggetto le stesse spese di cui all'art. 4.

Art. 7.

Erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al cinquanta per cento, su richiesta degli enti capofila individuati ai sensi dell'art. 2, in sede di avvio del progetto di istituzione dello sportello unico per le attività produttive.

2. La liquidazione finale del contributo e l'erogazione del saldo, avvengono a seguito dell'esame della documentazione del rendiconto di cui all'art. 9.

Art. 8.

Vincolo di destinazione

1. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere il vincolo di destinazione dei beni mobili per due anni a decorrere dalla data di concessione degli incentivi.

Art. 9.

Modalità di rendicontazione

1. Gli incentivi vengono rendicontati ai sensi e con le modalità di cui all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000 e nei termini di cui al decreto di concessione.

Art. 10.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione le domande di contributo devono pervenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0622

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 agosto 2005, n. 0271/Pres.

Legge regionale n. 18/2003, art. 1. Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese industriali per iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 7 settembre 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, riguardante «Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi».

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, della suddetta legge regionale, che autorizza l'amministrazione regionale, per agevolare le iniziative finalizzate alla tutela ambientale di livello più elevato rispetto a quello richiesto dalla normativa comunitaria vigente, a concedere contributi in conto capitale alle imprese industriali, anche di tipo consortile e cooperativo, che abbiano stabilimenti produttivi sul territorio regionale.

Visto altresì il comma 7 del medesimo art. 1, che prevede l'adozione di un regolamento di attuazione nel quale vengano disciplinate tipologie di interventi, criteri di priorità, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei suddetti contributi.

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modifiche.

Atteso che con propria deliberazione n. 1002 del 22 aprile 2004 è stato approvato in via preliminare alla sua notifica alla Commissione europea il regolamento concernente «Legge regionale n. 18/2003, art. 1 regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi finalizzati alla tutela dell'ambiente», riservandosi di procedere con successivo provvedimento, ad avvenuta autorizzazione della suddetta Commissione, all'approvazione in via definitiva del regolamento stesso prima della sua formale approvazione con decreto del Presidente della Regione.

Preso atto che con la decisione della Commissione europea C(2005)1849 del 14 giugno 2005 è stata dichiarata la compatibilità del regime di aiuto in questione alle regole del Trattato sugli aiuti di Stato.

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia.

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1807 di data 22 luglio 2005.

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese industriali per iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge regionale n. 18/2003», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 12 agosto 2005

ILLY

Legge regionale n. 18/2003, art. 1. Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese industriali per iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le tipologie di intervento, i criteri di priorità, le procedure e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi finalizzati ad incentivare le imprese industriali per la realizzazione di investimenti rivolti alla tutela ambientale, di cui all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18.

Art. 2.

Beneficiari

1. I contributi previsti dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 18/2003 possono essere concessi alle imprese industriali, anche di tipo consortile e cooperativo, che hanno stabilimento sul territorio regionale.

2. I contributi previsti dall'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 18/2003 possono essere concessi alle piccole e medie imprese per un periodo di tre anni a decorrere dall'adozione di nuove norme comunitarie obbligatorie.

3. Per imprese di cui ai commi 1 e 2 si intendono le imprese industriali, non artigianali, indicate nella classificazione ATECO 2002 appartenenti alle sezioni C, D, E ed F.

4. Le imprese devono rientrare nei parametri dimensionali di cui alla raccomandazione 96/280/CE della commissione del 3 aprile 1996. Con decorrenza dal 1° gennaio 2005 si applica la nuova definizione di microimprese, piccole e medie imprese, prevista dalla raccomandazione della commissione del 6 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della comunità europea legge n. 124 del 20 maggio 2003.

5. Sono escluse dai benefici le imprese industriali la cui attività produttiva è il trattamento dei rifiuti.

Art. 3.

Misura dei contributi

1. I contributi possono essere concessi fino alla misura massima del trenta per cento della spesa ammissibile.

2. Viene concessa una maggiorazione percentuale rispetto alla misura indicata al comma 1, pari a dieci punti per le piccole e medie imprese; per le grandi imprese situate in zone coperte dalla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato della comunità europea la maggiorazione è pari a cinque punti.

3. Vengono altresì concessi contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese per un periodo di tre anni a decorrere dall'adozione di nuove norme comunitarie obbligatorie per gli investimenti attuati per l'osservanza delle norme stesse entro il limite del quindici per cento della spesa ammissibile.

Art. 4.

Iniziativa ammissibili a contributo

1. Le iniziative ammissibili a contributo riguardano investimenti finalizzati a:

a) eliminazione o riduzione, anche tramite riutilizzo o recupero, di almeno il cinquanta per cento dei reflui o rifiuti per i quali è previsto lo smaltimento all'esterno del proprio insediamento produttivo;

b) eliminazione delle emissioni in atmosfera, con particolare riguardo ai «gas effetto serra» di cui all'allegato A, o loro riduzione in misura superiore al limite imposto dalla vigente legislazione per almeno il trenta per cento di ulteriore riduzione;

c) eliminazione o riduzione dell'inquinamento acustico in misura superiore rispetto al limite imposto dalla vigente normativa nelle aree esterne degli insediamenti industriali per almeno il quindici per cento di ulteriore riduzione.

Art. 5.

Costi ammissibili

1. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 18/2003 sono esclusivamente i costi di investimento supplementari rispetto a quelli necessari per l'adeguamento ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi previsti ai fini della tutela ambientale.

2. In applicazione del comma 1, per gli interventi che riguardano la sostituzione totale o parziale di linee produttive nonché gli ampliamenti produttivi degli stabilimenti industriali, devono essere individuate le parti o i componenti che determinano il raggiungimento degli obiettivi previsti.

3. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 18/2003 corrispondono all'investimento complessivo.

4. Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 6.

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei contributi sottoscritte dal legale rappresentante, redatte in bollo secondo la vigente normativa e corredate della documentazione di cui all'art. 7, devono pervenire alla direzione centrale delle attività produttive entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Per il primo anno di applicazione le domande vanno presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 7.

Documentazione allegata alla domanda

1. Le domande di concessione dei contributi vengono redatte secondo il fac-simile allegato *B* e corredate della seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente:

a) autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A., con l'indicazione dell'attività, l'attribuzione del codice fiscale e della partita I.V.A.;

b) relazione illustrante le attività che vengono svolte nell'insediamento produttivo oggetto dell'investimento, evidenziando i problemi ambientali da risolvere, redatta secondo l'allegato *C*;

c) elaborato progettuale dell'impianto e delle strutture da realizzare corredato di una relazione tecnica redatta secondo l'allegato *D*;

d) preventivo di spesa dettagliato redatto secondo l'allegato *E* e/o *E1*;

e) dichiarazione dei dati relativi ai limiti dimensionali dell'impresa redatta secondo l'allegato *F*;

f) autocertificazione di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, resa dal legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, prevista dall'art. 73 della legge regionale n. 18/2003.

Art. 8.

Tipologie di intervento

1. Gli interventi ammissibili a contributo sono:

a) acquisto di impianti o loro parti e relative spese di trasporto, montaggio e assemblaggio;

b) opere edili strettamente connesse e dimensionate agli impianti;

c) strumentazioni in grado di consentire le misure necessarie alla fase di dimostrazione e valutazione dei risultati;

d) progettazione, direzione lavori e collaudi previsti dalla normativa vigente per la parte afferente le opere e gli impianti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) nel limite del quindici per cento del costo complessivo dell'intervento;

e) accertamento tecnico di rispondenza dell'impianto all'intervento programmato;

f) eventuali spese che l'impresa dovesse sostenere per l'utilizzo di proprie maestranze e da prelievi da magazzino;

g) acquisizione dell'area necessaria strettamente finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b).

Art. 9.

Criteri di priorità

1. Al termine dell'istruttoria delle domande, viene formulata una graduatoria degli interventi risultati ammissibili a contributo, sentito il parere del comitato tecnico consultivo per la politica industriale come istituito dall'art. 10 della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26, secondo i punteggi attribuiti ai seguenti criteri di priorità:

a) eliminazione delle emissioni in atmosfera di tipo «gas effetto serra» - punti 7;

b) riduzione delle emissioni in atmosfera di tipo «gas effetto serra» - punti 6;

c) eliminazione dei reflui o rifiuti anche tramite riutilizzo e recupero - punti 5;

d) riduzione dei rifiuti - punti 4;

e) eliminazione delle emissioni in atmosfera di altro tipo - punti 3;

f) riduzione delle emissioni in atmosfera di altro tipo - punti 2;

g) eliminazione o riduzione dell'inquinamento acustico - punti 1.

2. A parità di punteggio viene considerato prioritario quell'intervento che comporta i migliori risultati in termini di metri cubi trattati per quanto riguarda i reflui o rifiuti, il maggior numero di Nmc trattati per quanto riguarda le emissioni in atmosfera ed i migliori risultati espressi in dB (A) abbattuti per quanto riguarda l'inquinamento acustico.

Art. 10.

Variazioni di progetto e di spesa

1. I soggetti richiedenti sono tenuti a dare tempestiva comunicazione delle variazioni progettuali verificatesi successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

2. Le variazioni di progetto, intervenute dopo la concessione del contributo, sono ammesse laddove non vengono modificati gli obiettivi finali, ovvero questi ultimi risultino essere ulteriormente migliorati e si provvede, sentito il parere del comitato tecnico consultivo per la politica industriale, all'eventuale conferma del contributo senza riconoscimento delle eventuali maggiori spese.

3. Eventuali variazioni in diminuzione del costo complessivo sostenuto rispetto alla spesa ammessa comportano una conseguente proporzionale riduzione del contributo.

Art. 11.

Modalità di presentazione della documentazione a consuntivo

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, entro il termine previsto nel decreto di concessione, deve essere inoltrata la seguente documentazione:

a) elenco riepilogativo delle spese sostenute, redatto secondo l'allegato *G*, firmato dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, unitamente alle fatture in originale e già quietanzate, sulle quali verrà apposto il timbro di annullamento della Regione. In alternativa, i beneficiari possono presentare copia non autentica della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo e corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali, ai sensi e con le modalità previsti dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2000;

b) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, resa ai sensi e con le modalità di cui alla vigente normativa, attestante le spese sostenute per l'utilizzo delle proprie maestranze e per i prelievi da proprio magazzino, facendo riferimento alle scritture contabili interne;

c) dichiarazione di regolare esecuzione dell'intervento realizzato, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, come da allegato *H*; nell'ipotesi dell'eventuale esecuzione di lavori tale dichiarazione dovrà altresì essere sottoscritta dal progettista e dal direttore dei lavori;

d) relazione asseverata di un tecnico iscritto all'albo dell'ordine o collegio professionale competente per tipologia di intervento, attestante l'effettivo risultato raggiunto, redatta secondo l'allegato *I*;

e) indicazione della modalità di pagamento del contributo come da allegato *L*.

Art. 12.

Erogazione dei contributi

1. I contributi vengono erogati in un'unica soluzione su presentazione della documentazione indicata all'art. 11.

2. Qualora il progetto sia suddiviso in lotti funzionali, i quali conseguono autonomamente l'obiettivo di tutela ambientale previsto, l'erogazione del contributo può avvenire, su espressa richiesta dell'impresa beneficiaria, ad ultimazione dei singoli lotti funzionali, a fronte della documentazione indicata all'art. 11 e relativa ai singoli lotti.

Art. 13.

Vincolo di destinazione industriale

1. I soggetti beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di mantenere la destinazione industriale dei beni oggetto di contributo per la durata di cinque anni a partire dalla data del relativo provvedimento di erogazione.

2. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di inviare annualmente alla Regione apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 45 della legge regionale n. 7/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione industriale.

Art. 14.

Proroga termini

1. Il termine di scadenza per la presentazione della documentazione a consuntivo di cui all'art. 11 può essere prorogato su espressa e motivata richiesta del soggetto beneficiario per una sola volta e per un periodo massimo di un anno.

2. La proroga deve essere richiesta prima del termine di scadenza.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Il regolamento di esecuzione del capo VI della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modificazioni, concernente «Interventi regionali per favorire le iniziative per la depurazione, il trattamento e lo smaltimento delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo», approvato con decreto del presidente della giunta 1° settembre 1995, n. 0298/Pres., è abrogato a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le domande di contributo già inoltrate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono fatte salve e possono venire aggiornate al fine di adeguarle alla legge regionale n. 18/2003 ed al presente regolamento.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis).

05R0623

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 agosto 2005, n. 0272/Pres.

Legge regionale n. 12/2002, art. 75, comma 1 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 7 settembre 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

Atteso che, ai sensi dell'art. 75, comma 1, della legge regionale n. 12/2002 sono stati approvati i regolamenti di seguito riportati:

regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, approvato con decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2003, n. 02/Pres.;

regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, approvato con decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2003, n. 011/Pres.;

regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati a favorire la continuità dell'impresa artigiana, approvato con decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2003, n. 012/Pres.;

regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere la nascita di nuove imprese artigiane, approvato con decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2003, n. 013/Pres.;

regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche, approvato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2003, n. 035/Pres.;

regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento, approvato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2003, n. 036/Pres.;

regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione, tramite Friulia-Lis S.p.a., di agevolazioni alle imprese artigiane per operazioni di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, approvato con decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2003, n. 062/Pres.;

regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico, approvato con decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2003, n. 069/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2004, n. 079/Pres.;

regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico, approvato con decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2003, n. 70/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 15 marzo 2004, n. 074/Pres.;

regolamento concernente modalità e criteri per l'approvazione degli statuti, per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e per il finanziamento dell'attività di primo impianto dei centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2003, n. 077/Pres.;

regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali, approvato con decreto del Presidente della Regione 16 maggio 2003, n. 0131/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 15 marzo 2004, n. 073/Pres.;

regolamento concernente criteri e modalità di riparto dei finanziamenti previsti dall'art. 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ad integrazione dei fondi rischi dei consorzi provinciali di garanzia fidi tra le imprese artigiane, approvato con decreto del Presidente della Regione 16 maggio 2003, n. 0132/Pres.;

regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve termine delle imprese, approvato con decreto del Presidente della Regione 16 maggio 2003, n. 0133/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 15 marzo 2004, n. 073/Pres.;

regolamento concernente le modalità ed i criteri per l'assegnazione del finanziamento all'ente bilaterale dell'artigianato (EBIART) ad integrazione delle risorse destinate al Fondo di sostegno al reddito per le imprese artigiane in crisi ed i loro dipendenti, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12, art. 68-bis, comma 2, approvato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2003, n. 0151/Pres.;

regolamento concernente i criteri per l'individuazione dei distretti artigianali e le misure di aiuto e i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti medesimi, approvato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003, n. 0198/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 22 marzo 2004, n. 083/Pres.;

regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia come previsto dall'art. 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, approvato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2003, n. 0259/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 6 ottobre 2003, n. 0351/Pres. e con decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2004, n. 0125/Pres.;

regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, approvato con decreto del Presidente della Regione 4 settembre 2003, n. 0318/Pres.;

regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettera c) e d), della legge regionale n. 12/2002. Modifiche, approvato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2004, n. 078/Pres.;

regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale n. 12/2002, approvato con decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2005, n. 05/Pres.

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, recante «Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999, e al parere motivato della commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004»;

Visto, in particolare, l'art. 42, comma 1, della citata legge regionale n. 4/2005, con cui si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono delegate alle Camere di commercio le funzioni amministrative concernenti la concessione di incentivi nel settore artigiano;

Visto, altresì, l'art. 43, comma 4 della citata legge regionale n. 4/2005, che demanda all'amministrazione regionale il compito di provvedere alla ricognizione, alla revisione ed alla semplificazione dei procedimenti contributivi relativi alle funzioni delegate alle Camere di commercio;

Ritenuto opportuno, adottare il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano», al fine di ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina regolamentare del settore, anche in vista della citata delega alle Camere di commercio;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1801 del 22 luglio 2005;

Decreta:

È approvato il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano», come allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 12 agosto 2005

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis).

05R0624

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 1 1 4 *

€ **2,00**